



**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO
CREDITO COOPERATIVO**

Informativa al Pubblico - III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2017

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04.06.2018

INDICE

PREMESSA	2
TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 PARAGRAFO 1).....	4
INFORMATIVA QUALITATIVA	4
TAVOLA 1 - SISTEMI DI <i>GOVERNANCE</i> - (ART. 435, PARAGRAFO 2 CRR - CIRC. 285/13 PARTE PRIMA, TITOLO IV, CAPITOLO 1, SEZIONE VII)	34
TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436).....	38
INFORMATIVA QUALITATIVA	38
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 - ART. 492)	39
INFORMATIVA QUALITATIVA	39
INFORMATIVA QUANTITATIVA	44
TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)	55
INFORMATIVA QUALITATIVA	55
INFORMATIVA QUANTITATIVA	63
TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439).....	65
INFORMATIVA QUALITATIVA	65
INFORMATIVA QUANTITATIVA	67
TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442).....	69
INFORMATIVA QUALITATIVA	69
INFORMATIVA QUANTITATIVA	71
TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443).....	77
INFORMATIVA QUALITATIVA	77
INFORMATIVA QUANTITATIVA	78
TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444).....	79
INFORMATIVA QUALITATIVA	79
INFORMATIVA QUANTITATIVA	80
TAVOLA 9 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445).....	82
INFORMATIVA QUANTITATIVA	82
LA CASSA AL 31/12/2017 NON AVEVA ALCUNA ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO.	82
TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447).....	83
INFORMATIVA QUALITATIVA	83
INFORMATIVA QUANTITATIVA	85
TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)	86
INFORMATIVA QUALITATIVA	86
INFORMATIVA QUANTITATIVA	88
TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)	89
INFORMATIVA QUALITATIVA	89
TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450).....	92
INFORMATIVA QUALITATIVA	92
INFORMATIVA QUANTITATIVA	102
TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 451).....	104
INFORMATIVA QUALITATIVA	104
INFORMATIVA QUANTITATIVA	105
TAVOLA 15 - USO DI TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)	108
INFORMATIVA QUALITATIVA	108
INFORMATIVA QUANTITATIVA	111
TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446).....	112
INFORMATIVA QUALITATIVA	112
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, § 1, LETT. E) ED F) DEL REGOLAMENTO UE N. 575/2013	117

PREMESSA

NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3). Il CRR e la CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare della Banca d'Italia n. 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
 - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* - NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" ("*leverage ratio*"), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria e di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cosiddetto "*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*" - ILAAP). L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* - RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il Terzo Pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene in particolare all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'EBA (*European Bank Authority*) ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)¹;
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte

Il presente documento, denominato "Informativa al Pubblico - III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2017", è stato redatto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa su base individuale. Il predetto documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Federazione locale (www.fedlo.it), come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2017 della Cassa (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D. Lgs. 39/2010 da parte della società AGKNSERCA S.n.c. di Pacchiani Giuliano, Girelli Antonino, Bertocchi Valter) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP/ILAAP riferito alla situazione della Cassa al 31/12/2017) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 maggio 2017 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che non essendo utilizzati dalla Cassa metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452 (Uso del metodo IRB per il rischio di credito), 454 (Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo) e 455 (Uso dei modelli interni per il rischio di mercato) del Regolamento (UE) n. 575/2013.

¹ Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d'esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l'informativa ex III Pilastro pubblicata sul sito *web* dell'intermediario.

TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 paragrafo 1)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Cassa, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei Controlli Interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche-all'interno della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013. Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi ed i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali; agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti ed all'affidabilità operativa; permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Cassa può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

L'attuale contesto di riferimento risulta permeato da una moltitudine di elementi di discontinuità rispetto al passato, oltre che dai continui provvedimenti emanati in Europa e in Italia, anche con riferimento alla riforma del Credito Cooperativo. Il Governo Italiano, rispondendo ad una richiesta avanzata dall'Unione Bancaria Europea, ha infatti dato impulso negli ultimi anni ad un processo di riforma dell'intero movimento cooperativo che si è tradotto nell'emanazione della Legge n. 49/2016 nell'aprile dello stesso anno. La legge di riforma, andando a creare una figura giuridica nuova, inedita nel panorama bancario, disciplina la costituzione di un Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) nel quale una Capogruppo in forma di S.p.A. ha il compito di svolgere un'azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione generale di servizio, con due obiettivi principali:

- sostenere la capacità di servizio della BCC a soci e clienti, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito della BCC;
- garantire la stabilità, la liquidità e la conformità alle nuove regole dell'Unione Bancaria.

Obiettivo principale di una simile ristrutturazione è stato il rafforzamento di un sistema bancario peculiare quale quello del credito cooperativo. Proprio per tutelare l'animo mutualistico e l'autonomia delle singole BCC, la normativa ha previsto inoltre che le stesse banche coinvolte in questo riassetto organizzativo, pur aderendo al Gruppo, continuino ad essere titolari dei propri patrimoni e mantengano gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare nell'ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo, di cui manterranno il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale.

All'introduzione della legge di riforma è conseguita la creazione di tre diversi Gruppi Bancari Cooperativi, le cui strutture sono attualmente in via di costituzione. La Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo ha deciso di aderire al progetto presentato dal costituendo Gruppo coordinato da Cassa Centrale Banca.

L'avvio dei Gruppi Bancari Cooperativi ridefinirà gli assetti dell'attuale organizzazione del Sistema del Credito Cooperativo all'interno degli ambiti disciplinati nel patto di coesione.

Il contratto di coesione andrà a regolare: i poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo sulle BCC aderenti, che saranno proporzionati alla rischiosità delle stesse; la garanzia in solido delle obbligazioni assunte

dalla Capogruppo e dalle altre Banche del Gruppo; le condizioni di ammissione al Gruppo. La Capogruppo potrà inoltre porre in atto interventi correttivi e misure sanzionatorie, comprese la rimozione e la sostituzione degli organi aziendali delle BCC, nonché la loro esclusione dal Gruppo. A tali fini, la Capogruppo dovrà emanare disposizioni vincolanti per le BCC affiliate e verificarne il rispetto attraverso un'attività di controllo e intervento proporzionata alla rischiosità delle singole Banche, misurata secondo predefiniti indicatori di *early warning*. Nel contempo, il contratto di coesione individuerà i doveri della Capogruppo di salvaguardia della mutualità, di tutela della stabilità e della sana e prudente gestione, di promozione della competitività delle BCC del Gruppo, nonché criteri di equilibrata distribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'appartenenza al Gruppo.

Nel mese di dicembre 2017 l'Autorità di Vigilanza ha inviato una comunicazione alle banche coinvolte nella formazione dei gruppi bancari cooperativi avente ad oggetto il progetto di costituzione di tali gruppi: in tale contesto viene espressa la raccomandazione che le BCC si adeguino al più presto alle linee che ciascuna futura Capogruppo definirà nelle diverse materie.

Stanti i tempi di attuazione delle Disposizioni di Vigilanza e della costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi (GBC), il presente documento è stato sviluppato su base individuale.

Le tempistiche definite nel percorso di realizzazione della riforma e della costituzione e autorizzazione dei Gruppi Bancari Cooperativi, porteranno nel corso del 2018 l'integrazione effettiva tra le BCC affiliate e i poteri attribuiti alla Capogruppo in termini di direzione, coordinamento e controllo, e i conseguenti raccordi tra i documenti di governo e le funzioni aziendali della BCC con la Capogruppo di riferimento.

A prescindere, quindi, dalle economie di scala e di scopo che saranno realizzate dal Gruppo Bancario Cooperativo, nel seguito del documento sono sviluppate le politiche aziendali di rischio stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Le attività svolte dalla Cassa finalizzate alla pubblicazione della presente informativa sono state coordinate ed indirizzate mediante il confronto con la candidata Capogruppo di riferimento.

RISK APPETITE FRAMEWORK

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il *Risk Appetite Framework* (RAF) rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* ed il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione Controllo Rischi e la Direzione Generale in qualità anche di Funzione di Pianificazione Strategica che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il *Risk Appetite Statement* (RAS), il Piano Strategico ed il budget annuale.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Cassa intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Cassa è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Cassa ha quindi normato il processo di definizione e controllo della propensione al rischio, articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi

ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. “Procedure di *escalation*”).

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo ed alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell’azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull’esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell’evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l’efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

PIANO DI RISANAMENTO

Si evidenzia in premessa che la Cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d’Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale.

Nel 2017 la Cassa ha predisposto il Piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il Sistema dei Controlli Interni, nonché il *risk management framework* del complessivo impianto del Piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione ed adozione del Piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione ed adeguamento alla luce dell’evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e l’implementazione delle componenti metodologiche funzionali al Piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all’individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell’analisi strategica coerentemente con il modello di *business*, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di *escalation* da seguire nei differenti successivi livelli di intervento in coerenza con quelle attualmente previste nell’ambito del *risk management framework* ed in ottemperanza a specifiche norme di vigilanza prudenziale (ad esempio, nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità individuati agli organi ed alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza ed in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

POLITICHE ED OBIETTIVI DI RISCHIO DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa svolge un’attività di pianificazione strategica avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell’ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l’operatività del periodo. In sede di predisposizione del *budget* annuale, è stata sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la revisione del *Risk Appetite Statement* (RAS) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La natura cooperativa dell’azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Cassa, che si caratterizza per un forte orientamento all’intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull’impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo

l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo Statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Cassa, contemperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Cassa persegue una strategia generale di gestione improntata ad una contenuta propensione al rischio e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- in un modello di *business* di BCC-CR che punta:
 - alla relazione con i soci;
 - al segmento *retail* più che al segmento *corporate*;
 - al credito piuttosto che alla finanza;
 - al frazionamento della raccolta e degli impieghi;
 - ai risultati di medio-lungo periodo rispetto a quelli a breve;
- nella ricerca di una redditività che generi una dinamica del patrimonio proporzionata a quella dei rischi;
- nella ricerca di un'adeguata dotazione di liquidità;
- nel controllo del rischio di trasformazione delle scadenze;
- nel controllo del rischio reputazionale e di conformità normativa.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto piano industriale, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

ICAAP

La Cassa ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) all'evoluzione del quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di vigilanza prudenziale e alle disposizioni in materia di Sistema di Controlli Interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato.

L'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9 ha inciso significativamente sul processo ICAAP svolto dalla Cassa. In particolare, si è reso necessario, tenuto conto dell'esigenza di focalizzare l'attenzione sugli aspetti rilevanti che incidono sull'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, rilevare oltre all'effettiva situazione aziendale al 31.12.2017 determinata in applicazione dello IAS 39, anche la medesima situazione aziendale rideterminata per recepire gli impatti del nuovo *standard* contabile, applicabile dal 1° gennaio 2018. Su tale ulteriore situazione aziendale sono state effettuate, ove ritenuto rilevante, le complessive misurazioni dei rischi e della dotazione patrimoniale, sono state condotte le prove di *stress* e, conseguentemente, realizzata l'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale².

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento (UE) 2017/239, determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* introdotto dall'IFRS 9³, si specifica che sono state anche determinate, in ottica attuale e prospettica e ipotesi di *stress*, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. "*Fully Loaded*"). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati anche i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

² Difatti il principio contabile IFRS 9 incide, oltre che sulle grandezze finanziarie, sulle modalità di conduzione degli stress test in termini sia di fattori di rischio da considerare sia dei meccanismi di trasmissione da adottare per determinare i relativi impatti sull'adeguatezza patrimoniale.

³ In particolare, il predetto regime transitorio prevede di differire l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione dell'IFRS 9 applicando le seguenti percentuali di sterilizzazione del medesimo ai fini del CET1:

- a) 95% durante il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- b) 85% durante il periodo dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- c) 70% durante il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- d) 50% durante il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- e) 25% durante il periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Cassa è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Cassa tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un *network* e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel *Risk Appetite Statement (RAS)*;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Cassa effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l'utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. La Cassa effettua, inoltre, prove di *stress* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "4.Requisiti di capitale".

MAPPATURA DEI RISCHI

Nel rispetto della regolamentazione applicabile, la Cassa ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- del contesto normativo di riferimento, nonché del proprio modello di *business* ed operativo;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza⁴ identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Cassa ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti e le strutture coinvolte nella gestione relativa. Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Cassa ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di controparte
- rischi di mercato;
- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informativo e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di concentrazione *single name* e geo-settoriale;
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio residuo;
- rischio derivante da cartolarizzazioni;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio base;
- rischio derivante da attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

⁴ Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013.

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie: quantificabili e non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione (rischio strategico, rischio di reputazione, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio base, rischio di conflitto di interessi, rischio derivanti da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie) sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi. In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Cassa;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - RUOLI E RESPONSABILITÀ NEL GOVERNO E NELLA GESTIONE DEI RISCHI

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del Sistema dei Controlli Interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto;
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione ed il controllo della propensione al rischio e del documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il "margine di superamento";
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;

- assicura che il Piano Strategico, il RAF, l'ICAAP, i *budget* e il Sistema dei Controlli Interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Cassa;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione. Dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Cassa e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi. In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi, verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con funzione di controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo Sistema dei Controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Cassa ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo, permanenti ed indipendenti:

- Revisione Interna (*Internal Audit*);
- Funzione Controllo Rischi (*Risk Management*);
- Funzione Compliance (di Conformità alle norme);
- Funzione Antiriciclaggio.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo

di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. In particolare, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Cassa;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del Piano di Continuità Operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione Compliance** presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali adempimenti che tale Funzione è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Cassa intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione Compliance. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Cassa dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione Controllo dei Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di *stress* e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Cassa, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Cassa e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;

- il coinvolgimento nella valutazione dei rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato
- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo (OMR), acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni in tale archivio.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 (il legale rappresentante della Cassa) valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Cassa in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Cassa si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e della parte prevalente del sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Cassa ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare le Funzioni di *Internal Audit* e di *Information Technology Audit* (Funzioni di Revisione Interna) rispettivamente presso la Federazione Lombarda BCC e presso la Federazione Trentina della Cooperazione dopo aver valutato l'adeguatezza delle strutture all'uopo costituite presso le stesse. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che le strutture in argomento sono costituite ed operano in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in *outsourcing* di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione Lombarda e della Federazione Trentina non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi delle stesse Federazioni.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di *Internal Audit* e di *Information Technology Audit* prevedono che le attività in capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

Sia la Funzione di *Internal Audit* che la Funzione di *Information Technology Audit* della Cassa hanno ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione ed allo svolgimento delle proprie attività agli *Standard* per la pratica professionale dell'*Internal Auditing* ed al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di enti terzi indipendenti al Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotto secondo la metodologia definita nel "*Quality Assessment Manual*" pubblicato dall'*Institute of Internal Auditors* (IIA).

Il complessivo Sistema dei Controlli Interni aziendale si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Il **Comitato di Direzione**, a cui partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di auditore, il Direttore Generale ed i responsabili del Servizio Finanza, del Servizio Crediti, del Servizio Amministrazione, del Servizio Organizzazione, del Servizio Ispettorato, della Funzione Compliance e della Funzione Controllo Rischi, supporta quest'ultima Funzione nella definizione delle proposte riguardanti la propensione al rischio, i limiti operativi, gli indicatori di rischio, i piani di intervento nei casi di violazione della soglia di *risk tolerance* o dei limiti operativi. Inoltre, collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa, nella individuazione delle iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite, formula eventuali proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi.

Controlli di linea

La Cassa ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza ed i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Cassa agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Cassa ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (Referente FOI) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Funzione ICT

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Cassa, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Cassa, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi

in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Cassa si è posta.

Servizio Ispettorato

Il Servizio Ispettorato è un'unità organizzativa di controllo polifunzionale, responsabile delle seguenti attività:

- verificare in maniera sistematica e continua il rispetto delle cosiddette normative speciali da parte delle funzioni aziendali interessate;
- verificare presso la rete delle Filiali, per quanto attiene la correttezza operativa, il rispetto dei poteri delegati e l'adeguatezza del presidio dei rischi, in particolare con riferimento ai rischi di frode e malversazione dei dipendenti;
- garantire un presidio nel continuo sulle attività di verifica quotidiana e sul sistema dei controlli di linea.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del Sistema dei Controlli Interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate ai diversi Servizi/Unità organizzative le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli *stress test*;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevate nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate in seguito con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **il Servizio Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - del rischio di liquidità, in collaborazione con l'Area Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
- **il Servizio Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Cassa e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni la Cassa ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al processo di gestione e controllo del credito e del connesso rischio. I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione del portafoglio crediti, delle politiche di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separazione tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie

attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento di processo che:

- individua le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
- definisce, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Cassa si è dotata di apposite Procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti. In tale prospettiva, la Cassa si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati. Tali riferimenti sono stati integrati, attraverso l'adozione di specifiche politiche, con assetti organizzativi e controlli interni volti a definire i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, ad assicurare l'accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l'andamento delle relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative disciplinate. La Cassa ha altresì definito livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente:

- approva le politiche di gestione del rischio di credito contenenti indicazioni in merito alla propensione al rischio ed agli obiettivi da perseguire e provvede al loro riesame periodico (ultimo aggiornamento a dicembre 2017);
- approva le modalità di rilevazione e valutazione dei rischi e fissa le linee generali del controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale;
- approva gli interventi necessari per far fronte all'eventuale stato di crisi rilevato;
- delibera in materia di erogazione, concessione e gestione del credito, approva il sistema delle deleghe in tale ambito e assicura che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro ed appropriato;
- verifica che l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- verifica che la Direzione Generale accerti periodicamente l'adeguatezza e l'efficienza delle funzioni di controllo dei rischi;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione e, nel caso di carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

La **Direzione Generale** è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, seguendo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;
- approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio ed a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche;
- delibera in materia di erogazione, concessione e gestione del credito per le posizioni di propria competenza nel rispetto delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;
- propone il sistema delle deleghe;

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione degli interventi necessari per far fronte all'eventuale stato di crisi rilevato;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione e aggiornamento delle Politiche di gestione del rischio di credito;
- definisce, in attuazione delle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le modalità operative per la gestione del rischio (assunzione, controllo, monitoraggio periodico, recupero) attraverso la predisposizione delle sue componenti (regole, attività, procedure e strutture organizzative) e la verifica periodica, in ogni singola fase, della loro adeguatezza e funzionalità;
- propone al Consiglio di Amministrazione, l'aggiornamento degli indicatori di rischio e delle relative soglie di attenzione;
- verifica, in base alle valutazioni condotte dalla Funzione Controllo Rischi, che i valori assunti dai vari indicatori siano compatibili con le rispettive soglie di sorveglianza ed eventualmente interviene affinché l'esposizione al rischio venga ricondotta entro limiti adeguati;
- valida i modelli per la misurazione quantitativa e qualitativa del rischio di credito e per il controllo dell'esposizione al medesimo;
- definisce gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni del sistema di gestione del rischio eventualmente rilevate, attivando le funzioni interessate.

Il **Collegio Sindacale** vigila sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. Per l'espletamento dei propri compiti, si avvale del supporto delle funzioni di controllo interne, che gli forniscono adeguati flussi informativi sui profili organizzativi, metodologici e quantitativi. In particolare, ad esso spettano le seguenti attività specifiche:

- supporto al Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo;
- valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni;
- analisi dei flussi informativi prodotti dagli altri organi aziendali e dalle funzioni di controllo interno;
- formulazione di osservazioni e proposte agli organi competenti.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse.

Il Servizio Crediti assicura la supervisione ed il coordinamento delle fasi operative del processo del credito ed esegue i controlli di propria pertinenza.

Il monitoraggio sistematico delle posizioni e la rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché il coordinamento e la verifica del monitoraggio eseguito dai preposti di filiale è affidato al Servizio Ispettorato, posizionato in *staff* al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di controllo.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un *iter* deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF (Pratica Elettronica di Fido) che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate.

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che, come abitualmente avviene, sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti.

La Funzione Controllo Rischi svolge controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie deteriorate, la classificazione delle medesime, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione svolge:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sulla corretta esecuzione, da parte del Servizio Ispettorato, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione Controllo Rischi, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, informazioni ed il giudizio di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Cassa potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali, gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Cassa utilizza la metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating*) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (a tal proposito si ricorda che la Cassa utilizza le valutazioni del merito creditizio rilasciate dall'ECAI Moody's).

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione ed il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Cassa, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento del Comparto Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, il Servizio Finanza, (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, il Servizio Finanza verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti.

La Cassa, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Cassa ha adottato il metodo semplificato.

La Cassa stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

Con riferimento all'operatività in derivati OTC al fine di mitigare l'esposizione nei confronti di tale rischio, la Cassa ha stipulato con Cassa Centrale Banca:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Cassa ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; e
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

A fronte di tali accordi, la Cassa ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

La Funzione Controllo Rischi elabora, nell'ambito della rendicontazione trimestrale ICAAP, una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata agli organi di vertice ed al Direttore Generale nonché al Comitato di Direzione.

RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di mercato ingloba i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- **rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;

- **rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Cassa non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Cassa non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

La Cassa ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato generato dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato. Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del **rischio di posizione sul "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"** la Cassa ha deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- **rischio di posizione generico sui titoli di debito:** utilizzo del metodo basato sulla scadenza. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua;
- **rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte;
- **rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all' 8 % della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.

Relativamente al **rischio di cambio** sull'intero bilancio, la Cassa è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei Fondi Propri, è, pertanto, esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circolare 285/13).

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "fair value" del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal capitale primario di classe 1.

La Cassa accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato. Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione di un modello organizzativo di governo e controllo del rischio (struttura, processi, metodologie, rendicontazione periodica);
- definizione degli obiettivi di rischio rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza è stata creata una struttura di limiti dettagliati nel documento "Limiti operativi nei portafogli del comparto finanza";
- definizione delle tipologie di controparti di riferimento ed accettate;
- definizione delle tipologie di strumenti ammesse;
- elencazione degli emittenti e delle divise ammessi;
- struttura delle deleghe;
- definizione in ambito RAF di limiti operativi e soglie di *early warning* sul predetto rischio rappresentati dal rapporto Requisito patrimoniale Rischio di Mercato/Fondi Propri e VAR Portafoglio di Proprietà.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Cassa ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, il Servizio Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientra inoltre nelle responsabilità del Servizio Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Servizio i relativi controlli di linea.

La Cassa ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul

portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Cassa.

La misurazione e la gestione del rischio di mercato del portafoglio di proprietà (di negoziazione e bancario) viene supportata da reportistiche di VaR (*Value at Risk*), calcolate con la metodologia *Riskmetrics* su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99 per cento, che vengono quotidianamente fornite da Cassa Centrale Banca e consentono di evidenziare la perdita massima potenziale sull'orizzonte temporale definito, tenendo in considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l'esposizione al rischio di mercato del portafoglio investito (tra i quali il rischio di tasso, il rischio azionario, il rischio di cambio e il rischio di inflazione).

RISCHIO OPERATIVO

È il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in *outsourcing*.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Cassa ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 16 "Rischio operativo".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione Controllo Rischi è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. A tal fine:

- utilizza le metodologie ed i *tools* di supporto per la valutazione dei rischi proposte dai gruppi di lavoro regionali/nazionali, valutando l'adeguatezza degli stessi e suggerendo eventuali implementazioni ai relativi applicativi informatici di supporto;
- è responsabile dell'individuazione degli ambiti operativi rilevanti;
- è responsabile, in stretto coordinamento con il Servizio Amministrazione e con le unità di business di volta in volta competenti, della rilevazione periodica degli eventi di perdita più significativi (*key risk indicators*) e del controllo del rispetto delle soglie di tolleranza stabilite;

monitora i livelli di esposizione al rischio tenuto conto dei presidi organizzativi e procedurali a mitigazione degli stessi.

La Revisione Interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la Funzione Compliance, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

La Funzione Controllo Rischi monitora e rendiconta trimestralmente agli organi di vertice, alla Direzione Generale ed alle altre funzioni aziendali di controllo, l'esposizione a tale fattispecie di rischio alimentando un database nel quale sono stati individuati degli indicatori di rischio (*key risk indicators*) che si alimentano sulla

base della raccolta di eventi di perdita operativa più significativi, in ottemperanza alla richiesta della Vigilanza di approntare un processo di individuazione dei fenomeni. Sui predetti indicatori sono state definite delle soglie di attenzione il cui superamento va interpretato sia come una mancata compliance agli obiettivi interni (es. mancata soddisfazione del cliente), sia come un possibile incremento atteso della rischiosità operativa ed infine come un possibile indicatore di *control failure*, con riferimento all'efficacia/inefficacia dei presidi di controllo e mitigazione eventualmente posti in essere.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rileva anche il quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali, l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Cassa si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del *network* un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza ed opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Gli accordi di esternalizzazione sono stati completamente rivisti entro il 30 giugno 2016 per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono stati definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; sono stati contemplati contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo sono stati rivisti i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Cassa ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate (Referente FOI), dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

La Cassa riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di

gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con i Centri Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione e la manutenzione di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Cassa da eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

I riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il Capitolo 5, Titolo IV Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. Pur non risultando infatti necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa adottata perché di fatto le nuove disposizioni, se aggiungono taluni adempimenti, non incidono sulle strategie di fondo del piano di continuità (che appaiono coerenti con quelle declinate nelle disposizioni precedenti e nei riferimenti a suo tempo adottati dalla Cassa), si è ritenuto opportuno - nell'ambito dell'ordinario processo di revisione del piano di continuità operativa - procedere a talune integrazioni.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Il Regolamento Comparto Credito e le Politiche di gestione del rischio di credito, definiti dal Consiglio di Amministrazione e queste ultime aggiornate a dicembre 2017, in ottica di contenimento di tale rischio, stabiliscono:

- livelli massimi di esposizione sia sulla singola posizione che sul gruppo di clienti connessi, differenziati per clientela già affidata e per clientela di nuova acquisizione;
- livelli massimi di esposizione per cassa delle prime 10 e delle prime 50 posizioni sia individuali che connesse rapportate al totale degli impieghi;
- massimali di ripartizione degli impieghi per codice ATECO;
- limite massimo di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Cassa utilizza l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment*. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) verso imprese rientranti nei portafogli regolamentari "imprese e altri soggetti", "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "in stato di default", "garantite da immobili", "esposizioni in strumenti di capitale", nonché "altre esposizioni"⁵.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

⁵ Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Cassa sono escluse dal calcolo

L'algoritmo di calcolo della *Granularity Adjustment*. consente di contemplare solo il profilo *single-name* del rischio di concentrazione.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE GEO-SETTORIALE

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Cassa ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale" in collaborazione con PwC (aggiornamento del 6 marzo 2018) dalla quale è però scaturito un assorbimento patrimoniale nullo a fine 2017. Nell'applicazione di tale metodologia, l'area geografica di riferimento della Cassa è rappresentata dall'area Nord-Ovest.

La Cassa, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale per codice ATECO.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE - PORTAFOGLIO BANCARIO

Il rischio di tasso sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Cassa, determinando sia una variazione del valore economico sia del margine di interesse della stessa. L'esposizione a tale rischio è misurata con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (*Banking book*).

La Cassa ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio. Tali misure trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione /propensione in termini di capitale interno, al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive. A tale proposito, sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso di interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione, sulla base delle quali è stato definito un sistema di "early warning" che consente la tempestiva individuazione ed attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo, la Cassa ha individuato nella Funzione Controllo Rischi la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Per quanto concerne la metodologia di misurazione del rischio in termini di variazione del valore economico e di quantificazione del corrispondente capitale interno, la Cassa utilizza l'algoritmo semplificato descritto nell'Allegato C, Titolo III, Cap. 1, Sezione III della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia. Tale misurazione avviene su base trimestrale.

Accanto all'attività di monitoraggio del rischio tasso mediante la metodologia sopra esposta, la Cassa effettua l'attività di gestione operativa avvalendosi del supporto offerto dalle reportistiche ALM mensili disponibili nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale fornito da Cassa Centrale Banca.

Nell'ambito dell'analisi di ALM Statico la valutazione dell'impatto sul patrimonio conseguente a diverse ipotesi di shock di tasso viene evidenziata dal Report di Sensività, nel quale viene stimato l'impatto sul valore attuale delle poste di attivo, passivo e derivati conseguente alle ipotesi di spostamento parallelo della curva dei rendimenti di +/- 100 e +/- 200 punti base. Tale impatto è ulteriormente scomposto per singole forme tecniche di attivo e passivo al fine di evidenziarne il contributo alla sensibilità complessiva e di cogliere la diversa reattività delle poste a tasso fisso, variabile e misto. Particolare attenzione viene rivolta all'analisi degli effetti prospettici derivanti dalla distribuzione temporale delle poste a tasso fisso congiuntamente alla ripartizione delle masse indicizzate soggette a tasso minimo o a tasso massimo per i diversi intervalli del parametro di riferimento.

Un'attività di controllo e gestione più sofisticata dell'esposizione complessiva al rischio tasso della Cassa avviene mediante le misurazioni offerte nell'ambito dei Reports di ALM Dinamico. In particolare si procede

ad analizzare la variabilità del margine di interesse e del patrimonio netto in diversi scenari di cambiamento dei tassi di interesse e di evoluzione della Cassa su un orizzonte temporale di 12 mesi. La simulazione impiega un'ipotesi di costanza delle masse all'interno dell'orizzonte di analisi dei 12 mesi, in contesti di spostamento graduale del livello di tassi pari a +/- 100 punti base, andando a isolare la variabilità di margine e patrimonio nei diversi contesti. La possibilità di mettere a fuoco il contributo al risultato complessivo fornito dalle poste a tasso fisso, indicizzato ed amministrato dalla Cassa consente di apprezzare il grado di rigidità del margine in un contesto di movimento dei tassi di mercato e di ipotizzare per tempo possibili correttivi.

Le analisi di ALM vengono presentate mensilmente dalla Funzione Controllo Rischi al Consiglio di Amministrazione, anche a supporto delle periodiche valutazioni sull'esposizione al rischio tasso della Cassa.

Per maggiori dettagli, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 11 "Esposizione al rischio di tasso di interesse".

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Cassa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*market liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni ed esterni alla Cassa. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della Cassa si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La regolamentazione interna sulla gestione del rischio di liquidità, aggiornata anche nel corso del 2017, risponde ai requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza e garantisce la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari.

La Cassa adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione della Cassa definisce strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio di liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - formalizzati nella "Politica per la gestione della liquidità".

La liquidità della Cassa è gestita dal Servizio Finanza conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello. In particolare, il controllo di secondo livello del rischio di liquidità è in capo alla Funzione Controllo Rischi ed è finalizzato a verificare la disponibilità di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento unitamente al mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Cassa ha strutturato il monitoraggio della situazione di liquidità operativa su 3 livelli:

- il 1° livello prevede il presidio giornaliero della posizione finanziaria a vista analizzando la disponibilità sui conti interbancari nonché il presidio giornaliero della posizione finanziaria netta a vista ed a breve della Cassa, delle masse liquide e liquidabili e delle fonti di approvvigionamento;
- il 2° livello prevede l'utilizzo mensile di *report* per la valutazione della robustezza delle riserve di liquidità e la determinazione degli indicatori di attenzione (*report* elaborati sulla base dello strumento *maturity ladder*);
- il 3° livello prevede il rispetto del requisito minimo regolamentare LCR e la valutazione periodica degli scenari di *stress* (idiosincratico, di mercato e combinato).

1° Livello di monitoraggio

Tale presidio consiste nella produzione ed analisi giornaliera del *report* denominato "Liquidità Gestionale" a cura del Servizio Finanza. Si tratta di un prospetto che evidenzia il saldo delle attività prontamente monetizzabili (APM) ed i flussi certi (o stimabili) delle entrate e uscite del mese successivo. Il *report* in parola viene inviato giornalmente al Direttore Generale, alla Funzione Controllo Rischi, alla Funzione Compliance ed al Servizio Amministrazione.

2° Livello di monitoraggio

La Cassa valuta la robustezza delle riserve di liquidità attraverso indicatori di copertura in chiave gestionale che mettono a confronto le attività prontamente monetizzabili con i deflussi netti di cassa stimati sull'orizzonte temporale di 1, 3, 6, 12 mesi. Inoltre analizza il proprio orizzonte di sopravvivenza. Per tali attività la Cassa si avvale della reportistica fornita dal Servizio di Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca.

3° Livello di monitoraggio

La Cassa verifica il rispetto del requisito minimo regolamentare LCR con cadenza mensile. Valuta inoltre se effettuare ulteriori analisi di stress per ricomprendere fenomeni che dovessero essere ritenuti non adeguatamente rappresentati nelle ipotesi del LCR riconducendoli a scenari di tipo idiosincratico, di mercato o combinato.

La misurazione e il monitoraggio mensile della posizione di liquidità operativa avviene attraverso:

- l'indicatore LCR, per la posizione di liquidità a 30 giorni, così come determinato sulla base di quanto prescritto dal RD-LCR e trasmesso (secondo lo schema elaborato dall'EBA) su base mensile all'autorità di vigilanza. Il requisito minimo richiesto al 31 dicembre 2017 è pari all'80%, mentre a partire dal 1° gennaio 2018, la Cassa è tenuta a rispettare un requisito minimo LCR pari al 100%;
- l'"Indicatore di Liquidità Gestionale" su diverse scadenze temporali fino a 12 mesi, costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati con metriche gestionali in condizioni di normale corso degli affari;
- la propria posizione di liquidità mediante l'indicatore "*Time To Survival*", volto a misurare la capacità di coprire lo sbilancio di liquidità generato dall'operatività inerziale delle poste di bilancio;
- un *set* di indicatori sintetici finalizzati ad evidenziare vulnerabilità nella posizione di liquidità della Cassa in riferimento ai diversi fattori di rischio rilevanti, ad esempio la concentrazione di rimborsi, la concentrazione della raccolta, la dipendenza dalla raccolta interbancaria;
- l'analisi del livello di *asset encumbrance* e quantificazione delle Attività Prontamente Monetizzabili.

L'esposizione dell'Istituto a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);

- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la Cassa al fine di garantirne la liquidità sul mercato ha adottato specifiche procedure interne;
- gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione relativi all'operatività in derivati OTC;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse.

Con riferimento alla gestione della liquidità strutturale la Cassa utilizza la reportistica di analisi disponibile mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca. Gli indicatori della "trasformazione delle scadenze" misurano la durata e la consistenza di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili al fine di giudicare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Cassa.

L'indicatore "*Net Stable Funding Ratio*", costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine è stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità strutturale prevista dal *framework* prudenziale di Basilea 3.

Per questi indicatori la Cassa può verificare sia la propria posizione relativa nell'ambito di diversi sistemi di confronto aventi ad oggetto Banche di credito cooperativo aderenti al Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca, sia l'evoluzione temporale mese per mese degli indicatori sintetici proposti.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, la Cassa calcola e monitora l'indicatore LCR così come determinato sulla base di quanto prescritto dal RD-LCR e trasmesso (secondo lo schema elaborato dall'EBA) su base mensile all'autorità di vigilanza. Periodicamente sono inoltre condotte delle prove di *stress* in termini di analisi di sensitività o di "scenario". Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità: di mercato/sistemica e specifica della singola banca. In particolare, la Cassa effettua l'analisi di *stress* estendendo lo scenario contemplato dalla regolamentazione del LCR, con l'obiettivo di valutare l'impatto di prove di carico aggiuntive. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) la revisione periodica del *Contingency Funding and Recovery Plan*.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono mensilmente presentate dalla Funzione Controllo Rischi al Comitato di Direzione e sistematicamente relazionate al Consiglio di Amministrazione.

La Cassa ha definito degli indicatori di pre-allarme di crisi, specifica e sistemica/di mercato, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l'individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell'esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo importante per l'attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal *Contingency Funding and Recovery Plan*.

La Cassa si è dotata infatti anche di un *Contingency Funding and Recovery Plan* (CFRP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. In esso sono definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Cassa, nel corso del 2017, ha registrato una buona disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *assets*, formati prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Cassa, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, e le linee di credito attivate con Cassa Centrale Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità e i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Al 31 dicembre 2017 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammontava a complessivi 200 milioni di euro (valore nominale), di cui 187 milioni non impegnati.

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Cassa, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In particolare, la Cassa presidia il rischio strategico nell'ambito:

- dei processi di pianificazione strategica ed operativa, ove provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- del processo di controllo di gestione, monitorando in modo continuativo e tempestivo i risultati conseguiti e rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono portare a una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo;
- della definizione del RAF quale cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere in corrispondenza agli obiettivi strategici prefissati e al particolare modello di *business* adottato.

La Cassa, tramite la Funzione Controllo Rischi, monitora semestralmente l'esposizione a determinati profili di insorgenza di tale rischio anche attraverso i seguenti indicatori di rilevanza:

- rapporto utile netto/patrimonio di vigilanza;
- rapporto utile netto/attività fruttifere;
- variazione negli ultimi 5 anni del rapporto utile netto/patrimonio di vigilanza;
- variazione negli ultimi 5 anni del rapporto utile netto/attività fruttifere.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Cassa da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Cassa a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

In tale ambito la Funzione Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione Antiriciclaggio all'uopo preposta, già illustrato.

L'appartenenza al *network* cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia

attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale, in particolare nell'ambito di Cassa Centrale Banca, futura capogruppo del gruppo bancario cooperativo di riferimento;
- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste le forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante presso la Cassa;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Cassa ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di CRM - *Credit Risk Mitigation*) adottate dalla Cassa risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del *default* del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Cassa tiene conto:

- della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo);
- della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Cassa ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali. Per ulteriori dettagli in merito alle tecniche di CRM utilizzate, si rimanda alla successiva Tavola 15 - Tecniche di mitigazione del rischio di credito.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

La Cassa non ha effettuato nel corso del 2017 operazioni di cartolarizzazione proprie. Peraltro al 31/12/2017 detiene in portafoglio titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di "terzi" per complessivi 254 mila euro che hanno generato un assorbimento patrimoniale, nell'ambito del rischio di credito, di 20.336 euro. Trattasi di titoli *unrated* emessi dalla società veicolo "Lucrezia Securitisation Srl" nell'ambito degli interventi del Fondo di Garanzia Istituzionale (soluzione delle crisi BCC CrediVeneto e BCC Teramo).

Sulla base delle argomentazioni e dei dati sopra esposti, il rischio in argomento è ritenuto poco rilevante.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Cassa vulnerabile, determinando la necessità di adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Cassa monitora con frequenza trimestrale l'indicatore "*Leverage ratio*" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della Cassa divisa per la misura dell'esposizione complessiva della medesima ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva, il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Al 31.12.2017, il valore dell'indicatore si è attestato al 10,91% e non ha evidenziato debordi dai limiti operativi interni adottati.

La Cassa ha altresì definito un'ipotesi di *stress* sul rischio di leva finanziaria eccessiva le cui risultanze sono valutate ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle strategie di *business* definite alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto dettagliato nell'informativa qualitativa (Tavola 14).

RISCHIO PAESE E RISCHIO DI TRASFERIMENTO

Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

Il rischio di trasferimento è il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

Per quanto concerne i due predetti rischi, l'attuale operatività della Cassa ha un impatto assai limitato, sia in termini di investimenti nell'ambito del portafoglio titoli di proprietà, sia relativamente a clientela che si finanzia in divisa estera.

Per quanto attiene all'operatività strettamente connessa al comparto estero, peraltro limitata e comunque assoggettata ai medesimi *iter* istruttori previsti per il rischio di credito, si evidenzia che è piuttosto contenuto il numero delle controparti esposte su divise estere. Alla data del 31/12/2017 le poste in divisa estera riguardavano:

- attività ed impieghi (con clientela ed interbancari):
 - cassa contanti in valuta estera (2.610 franchi svizzeri, 945 sterline, 530 corone svedesi e 33.364 dollari USA) per un controvalore complessivo di 31.168,90 euro (saldo contabile);
 - n. 2 c/c interbancari attivi in valuta per servizi resi con Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est: n. 1 di 34.682,55 dollari USA (controvalore 28.918,99 euro) e n. 1 di 231.428,97 rand sudafricani (controvalore 15.631,39 euro);
 - n. 3 c/c attivi in valuta clienti residenti: n. 1 per 15,00 dollari USA per un controvalore totale di euro 12,51 (saldo contabile) e n. 2 per totali 200,00 rand sudafricani per un controvalore di euro 13,51 (saldo contabile);
 - n. 1 mutuo in pool a banche (Banco Desarrollo de Los Pueblos - Ecuador) di 140.000 dollari USA per un controvalore di 116.734,76 euro (saldo contabile);
 - n. 1 mutuo chirografario a clientela di 100.000 dollari USA per un controvalore di 83.381,97 euro (saldo contabile);

- raccolta (con clientela):
 - n. 4 c/c passivi in valuta clienti residenti: n. 3 per totali 34.637,55 dollari USA per un controvalore totale di euro 28.881,47 (saldo contabile) e n. 1 per 231.328,97 rand sudafricani per un controvalore totale di euro 15.624,63 (saldo contabile).

Per quanto riguarda il “rischio di trasferimento”, al momento si può affermare che, nonostante la clientela cerchi continuamente nuovi sbocchi di mercato al di fuori del nostro Paese, la maggior parte delle relazioni commerciali dei clienti della Cassa sono ancora orientate verso paesi europei.

RISCHIO BASE

Nell’ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

Come cennato la Cassa non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

La Cassa inoltre non aveva previsto operatività sul portafoglio HFT nel corso del 2017 ma di continuare a detenere le azioni in default Mariella Burani Fj. Sulla base di tali considerazioni la Cassa valuta il rischio in esame non rilevante.

RISCHIO DERIVANTE DA ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

E’ il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Cassa possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per i depositanti e per i soci.

La Cassa ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni (aggiornati a maggio ed a dicembre 2015), i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all’assunzione di attività di rischio e all’esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l’integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

Nello specifico, si precisa che nelle politiche interne in materia di soggetti connessi la Cassa ha provveduto alla definizione del livello di propensione al rischio in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, e alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti degli stessi, superata la quale l’assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio, prestate da soggetti indipendenti da questi. La soglia di allerta è stata fissata nella misura dell’8 per cento dei Fondi Propri ed il limite massimo delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati è stato fissato nella misura del 10 per cento dei Fondi Propri. Alla data del 31/12/2017 i suddetti limiti risultano ampiamente rispettati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell’andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Cassa, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo attuale e prospettico.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Cassa ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*" (aggiornate a maggio 2015), nelle quali ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

A tal proposito, si precisa che la Cassa, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, alla data del 31/12/2017 deteneva investimenti partecipativi nelle seguenti imprese non finanziarie: Fondo di Garanzia dei Depositanti, Federazione Lombarda BCC, BIT - Finanziaria per l'investimento sul territorio S.p.A., CSMT Gestione S.c.r.l., BCC Energia - Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici, Sinergia Sistemi di Servizi S.c.r.a.l. e Cesve Consortile SpA, per un controvalore complessivo di euro 288.316,19 pari allo 0,51 per cento dei Fondi Propri, rispetto ad un limite complessivo fissato al 15 per cento. La Cassa ha inoltre investimenti indiretti in equity riferiti a BCC Private Equity e Securfondo per un importo complessivo di euro 21.157,93, detenuti nel portafoglio AFS.

Con riferimento ai criteri di contabilizzazione fare rinvio alla Tavola 10 "Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione".

Nelle proprie Politiche la Cassa ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei Fondi Propri ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Cassa in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Cassa ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all'investimento, rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni).

Infine, la Cassa ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

RISCHIO CONNESSO ALLA QUOTA DI ATTIVITA' VINCOLATE (ASSET ENCUMBRANCE)

Per quanto riguarda il rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*) si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "7".

TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435, paragrafo 2 CRR - Circ. 285/13 Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII)

Informativa qualitativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Cassa sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello statuto sociale, consultabile presso tutte le Filiali.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Cassa:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché di gestione col supporto e la partecipazione del Direttore Generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio Sindacale, posto al vertice del Sistema dei Controlli Interni.

La Cassa non è tenuta a redigere il “Progetto di Governo Societario” in quanto lo statuto sociale della stessa è sostanzialmente conforme al modello “tipo” predisposto dall’associazione di categoria ed è stato preventivamente vagliato dalla Banca d’Italia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello statuto sociale, all’interno di una serie di regolamenti che la Cassa ha adottato nel tempo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regolamento Interno, Regolamento dei Flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali, Codice Etico).

La Cassa ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla sua composizione ed al suo funzionamento. Analoga autovalutazione viene espletata anche dal Collegio Sindacale.

Categoria in cui è collocata la Cassa all’esito del processo di valutazione di cui alla Sezione I, paragrafo 4.1 delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Cassa. Le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Cassa rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Cassa nella categoria superiore. In particolare:

- l’attivo al 31/12/2017 è risultato pari a 492,7 milioni di euro;
- per gli anni dal 2018 al 2019, sulla base dell’evoluzione previsionale degli *asset*, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;
- la Cassa è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che la sua operatività si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- la complessità organizzativa è ridotta, contraddistinta da un numero contenuto di unità che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell’elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello statuto della Cassa, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici). Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 21 maggio 2016 ha nominato per gli esercizi 2016-2018 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018) un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) amministratori ed un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Cassa risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente
(*) Bonfiglio Sergio	Maschile	1963	23 anni	23/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
(**) Zucchi Raffaele Nicola	Maschile	1974	11 anni	23/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Facchinetti Enzo	Maschile	1950	5 anni	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Gardoni Chiara Maria	Femminile	1977	2 anni	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Lama Domenico	Maschile	1962	5 anni	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Martinelli Chiara	Femminile	1989	2 anni	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sfondrini Marco	Maschile	1958	20 anni	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
(*) Sindaco Effettivo	Uberti Gianmarco	Maschile	1969	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco Effettivo	Bassini Dario Eugenio	Maschile	1961	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco Effettivo	Merlini Luigi	Maschile	1950	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco Supplente	Bergomi Giada	Femminile	1978	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Sindaco Supplente	Ferrari Gianfranco	Maschile	1952	21/05/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018

(*) = Presidente del Collegio Sindacale

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore incaricato (amministratore indipendente) con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica	Società/Ente	Tipologia
Bonfiglio Sergio	Amministratore esecutivo	Ghisalba Srl	Amministratore e socio unici
		Villa Zaccaria Snc di Bonfiglio Sergio e C.	Socio amministratore e legale rappresentante
		Federazione Lombarda delle BCC Società Cooperativa	Consigliere
Zucchi Raffaele Nicola	Amministratore esecutivo	AB Fin-Solution S.p.A.	Consigliere di amministrazione
Facchinetti Enzo	Amministratore esecutivo non	/	/
Gardoni Chiara Maria	Amministratore esecutivo non	/	/
Lama Domenico	Amministratore esecutivo non	Elledi Snc di Lama Domenico e Pedretti Maria Ines	Socio Amministratore e lavorante
Martinelli Chiara	Amministratore esecutivo non	/	/
Sfondrini Marco	Amministratore esecutivo	Farmacia Sfondrini Marco	Titolare ditta individuale
Uberti Gianmarco	Sindaco effettivo	Uberti Ferrari S.r.l.	Socio
		Uberti Gianmarco	Titolare ditta individuale
		AM Automatic Machines Srl	Sindaco effettivo
		Palazzani & Zubani S.p.A.	Sindaco effettivo
		So.Ge.Tras. S.p.A.	Sindaco supplente
		Sogegroup S.p.A.	Sindaco supplente
		Sirmione 2 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Bassini Dario Eugenio	Sindaco effettivo	R.C.A. S.r.l.	Consigliere
Merlini Luigi	Sindaco effettivo	Acli 2000 – Società Cooperativa	Presidente Collegio Sindacale
		Cooperativa Acli Bresciane Giacinto Agazzi – Società Cooperativa	Presidente Collegio Sindacale
		Matel S.p.A.	Sindaco effettivo
		Infrastrutture Sociali – Società Cooperativa Sociale	Revisore legale
		Importazione Materie Prime S.p.A.	Sindaco supplente
Ferrari Gianfranco	Sindaco supplente	Cecilia Srl	Sindaco supplente
		Società Internazionale Lubrificanti S.p.A.	Sindaco supplente
		Finlodos S.p.A.	Sindaco supplente
Bergomi Giada	Sindaco supplente	Tecnologie Industriali & Ambientali Spa	Sindaco supplente

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del "Regolamento assembleare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa" revisionato dall'Assemblea dei Soci della Cassa in data 16/05/2015.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato, la Cassa, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento (Regolamento flussi informativi interni - rivisto ed aggiornato nel mese di ottobre 2016) che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi Sociali, ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno, o alla Direzione Generale, per il periodico aggiornamento dell'andamento dei vari comparti aziendali;
- i soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali o alla Direzione Generale;
- il contenuto minimo dei flussi, con particolare riguardo ai flussi informativi relativi alle varie tipologie di rischio rilevanti, agli eventuali scostamenti rispetto alle strategie definite ed alle operazioni innovative ed ai rispettivi rischi.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Cassa, dell'adeguatezza e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni. In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

* * * * *

Per ulteriori informazioni sulla *Corporate Governance* della Cassa e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale si rinvia allo statuto della Cassa, disponibile su richiesta presso tutti gli sportelli.

TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa

La banca cui si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico” è la Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa.

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 - ART. 492)

INFORMATIVA QUALITATIVA

I Fondi Propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui Fondi Propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Cassa, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia aveva fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. La Cassa, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia in data 28.1.2014, si è avvalsa della citata facoltà. Come comunicato dalla Banca d'Italia in data 23 gennaio 2017, le banche “meno significative” possono continuare a non includere nei fondi propri le predette riserve da valutazione, positive o negative, fintanto che le autorità europee non avranno chiarito il significato del disposto normativo dell'art. 467, comma 2 del CRR.

La nuova disciplina di vigilanza sui Fondi Propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (“*phase-in*”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di “*grandfathering*” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 (in sostituzione del precedente IAS 39) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (*impairment*). Tale principio, superando il concetto di “*Incurring Loss*” del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – “*Expected Credit Loss*”), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea.

Considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Cassa - recependo anche le indicazioni ricevute dalla futura Capogruppo al fine di garantire omogeneità di trattamento dei dati consolidati all'interno del costituendo Gruppo - ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria recentemente introdotta dal nuovo art. 473 bis⁶ del CRR. Tali disposizioni prevedono la possibilità di attenuare su un arco temporale di 5 anni (dal 2018 al 2022) il potenziale impatto negativo sul Capitale Primario di Classe 1 derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment utilizzando uno specifico filtro prudenziale. In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di impairment (ivi incluse quelle inerenti alle esposizioni deteriorate), la Cassa procede nel corso del periodo transitorio a re-includere nel CET1 tale impatto, al netto dell'effetto imposte, nella misura di seguito indicata: 95% per l'anno 2018; 85% per l'anno 2019; 70% per l'anno 2020; 50% per l'anno 2021; 25% per l'anno 2022.

L'importo che viene re-incluso a fini prudenziali nel CET 1 riguarda:

- ✓ l'impatto incrementale conseguente all'applicazione del nuovo modello di *impairment* sulla valutazione delle attività finanziarie, indifferentemente se in *bonis* o deteriorate, alla data di transizione al nuovo principio contabile; e
- ✓ l'eventuale ulteriore incremento delle rettifiche di valore, inerente alle sole attività finanziarie in *bonis*, rilevato a ciascuna data successiva di riferimento rispetto all'impatto misurato alla data della transizione all'IFRS 9.

Si precisa inoltre che – per espressa previsione normativa⁷ – la transizione al nuovo principio contabile ha implicato automaticamente il venir meno della facoltà (esercitata dalla Cassa fino al 31/12/2017) di escludere temporaneamente dal CET1 le riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti e classificati nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, emessi dalle Amministrazioni centrali di Stati membri dell'Unione Europea (cd. “sterilizzazione”).

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Cassa ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;

⁶ Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

⁷ Cfr. Regolamento UE n. 575/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, art. 467.

- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁸ - in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a) - n).

Lo statuto della Cassa al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

⁸ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

Tale aggregato non rileva per la Cassa, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Per l'illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Cassa in essere alla data del 31 dicembre 2017 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all'applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei Fondi Propri della Cassa al 31/12/2017, se ne riporta di seguito la sintetica composizione:

- a) gli effetti del regime transitorio sul CET 1 della Cassa ammontano complessivamente a 3.391 migliaia di euro;
- b) gli effetti del regime transitorio sull'AT1 della Cassa ammontano complessivamente ad -1.137 migliaia di euro;
- c) gli effetti del regime transitorio sul T2 della Cassa ammontano complessivamente ad -1.015 migliaia di euro.

Si rappresenta, infine, che alla data del 31 dicembre 2017, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia e dall'art. 92 del Regolamento UE n. 575/13, la Cassa è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi Propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, la Cassa è altresì tenuta a detenere un ulteriore buffer di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer – CCB*), la quale si compone di capitale primario di classe 1 e si ragguaglia alla misura dell'1,25% delle esposizioni ponderate per il rischio. La somma dei requisiti regolamentari e della riserva aggiuntiva determina il livello di conservazione minimo del capitale richiesto alle banche, che per il 2017 si attesta sulle soglie di seguito rappresentate:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 5,75%;
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 7,25%;
- coefficiente di Fondi propri pari al 9,25%.

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e notificato alla Cassa con specifico provvedimento del 22/03/2017, nel rispetto di quanto previsto dall'EBA con le *Guidelines on common SREP*, le ulteriori richieste di capitale alla data del 31 dicembre 2017 sono definite in termini:

- di requisito vincolante (cd. "*Total SREP Capital Requirement (TSCR) ratio*"), ossia la somma dei requisiti regolamentari e il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza. La somma tra il predetto requisito vincolante e la riserva di conservazione del capitale corrisponde all'*Overall Capital Requirement (OCR) ratio*;
- di orientamenti di secondo pilastro ossia la somma tra il suddetto OCR ed il coefficiente aggiuntivo definito dall'Autorità di Vigilanza ("*capital guidance*") e che questa ultima si attende che la Cassa soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

In aggiunta, si fa presente che, con specifico provvedimento del 06/03/2018, la Banca d'Italia ha comunicato la revisione dei livelli di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi; tali livelli aggiuntivi dovranno essere rispettati dalla Cassa nell'esercizio 2018.

Il prospetto seguente pone dunque a confronto i livelli dei coefficienti patrimoniali al 31/12/2017 e per l'esercizio 2018:

Coefficienti patrimoniali	2017	2018
Common Equity Tier 1 capital ratio	6,15%	6,775%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	0,40%	0,40%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	1,25%	1,875%
Capital guidance su CET 1 ratio	1,20%	0,575%
Tier 1 capital ratio	7,80%	8,425%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	0,55%	0,55%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	1,25%	1,875%
Capital guidance su T1 ratio	1,60%	0,975%
Total Capital ratio	10,00%	10,625%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	0,75%	0,75%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	1,25%	1,875%
Capital guidance su TC ratio	2,15%	1,525%

Come ben dimostrato nelle evidenze quantitative che seguono, i limiti regolamentari e i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati alla data del 31/12/2017, in quanto:

- il coefficiente di capitale primario di classe 1 della Cassa si ragguaglia al 26,53% e determina una eccedenza rispetto al requisito vincolante e alla *capital guidance* pari ad euro 40.706.147;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Cassa si ragguaglia al 26,53% e configura una eccedenza rispetto al requisito vincolante e alla *capital guidance* pari ad euro 36.355.956;
- il coefficiente di capitale totale della Cassa si ragguaglia al 29,40% e configura una eccedenza rispetto al requisito vincolante e alla *capital guidance* pari ad euro 30.520.335.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 3 - Informazioni sul patrimonio

(dati in migliaia di euro)

	Totale 2017	Totale 2016
A. Capitale primario di classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 – CET1</i>) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	67.482	63.445
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie		
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-):	(15)	(1)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	67.467	63.444
D. Elementi da dedurre dal CET1	14.555	58
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	3.391	968
F. Totale Capitale primario di classe 1 (<i>Common Equity Tier 1 – CET1</i>) (C – D +/- E)	56.303	64.354
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (<i>Additional Tier 1 – AT1</i>) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	3.112	58
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie		
H. Elementi da dedurre dall'AT1	1.975	
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)	(1.137)	(58)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (<i>Additional Tier 1 – AT1</i>) (G – H +/- I)		
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	1.828	
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie		
N. Elementi da dedurre dal T2	813	
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	(1.015)	
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M – N +/- O)		
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	56.303	64.354

Tavola 3.1.1a - Riconciliazione dello Stato Patrimoniale Attivo - prospetto sintetico (art.437 lettera a))

(dati all'unità di euro)

Voci dell'attivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Cassa e disponibilità liquide	1.481.728	-
20.	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	22.357	(22)
	di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario	-	
	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione	-	
30.	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	-	
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	215.719.844	(12.321.141)
	di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario CET1 - partecipazione non significativa	17.660.444	(11.345.857)
	di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario AT1	229.006	(147.123)
	di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario T2	1.266.091	(813.393)
50.	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	
60.	Crediti verso banche	5.247.601	-
70.	Crediti verso clientela	250.334.570	-
	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione di terzi	254.199	-
80.	Derivati di copertura	165.677	-
90.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-	
100.	Partecipazioni	-	
110.	Attività materiali	3.529.833	-
120.	Attività immateriali	385	(385)
	di cui: avviamento connesso con attività immateriali	-	
	di cui: altre attività immateriali	385	(385)
130.	Attività fiscali	8.128.743	(174.110)
140.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	408.854	-
150.	Altre attività	7.624.348	-
Totale dell'attivo		492.663.940	(12.495.659)

Tavola 3.1.2a - Riconciliazione dello Stato Patrimoniale Passivo - prospetto sintetico art.437 lettera a))

(dati all'unità di euro)

Voci del passivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Debiti verso banche	4.017.409	
	di cui: passività subordinate	-	
20.	Debiti verso clientela	331.763.754	
	di cui: passività subordinate	-	
30.	Titoli in circolazione	80.611.262	
	di cui: passività subordinate	-	
40.	Passività finanziarie di negoziazione	-	
50.	Passività finanziarie valutate al fair value	-	
60.	Derivati di copertura	183.310	
70.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-	
80.	Passività fiscali	809.438	77.010
90.	Passività associate ad attività in via di dismissione	-	
100.	Altre passività	3.723.234	
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.835.447	
120.	Fondi per rischi e oneri	1.564.966	
	di cui: su piani a benefici definiti dedotti dai fondi propri della banca	-	
130.	Riserve da valutazione	24.834	1.265.074
	di cui: riserve da leggi speciali da rivalutazione ante Ias	445.753	445.753
	di cui: riserve da valutazione: utili/perdite attuariali Ias19	(260.936)	(260.936)
	di cui: attività finanziarie disponibili per la vendita	(159.983)	1.080.257
140.	Azioni rimborsabili	-	
150.	Strumenti di capitale	-	
160.	Riserve	62.754.988	62.754.988
165.	Acconti su dividendi (-)	-	
170.	Sovrapprezzi di emissione	340.910	340.910
180.	Capitale	1.249.703	1.189.703
	di cui: azioni ordinarie	1.249.703	
190.	Azioni proprie (-)	0	
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	3.784.685	3.171.144
	di cui: computati nel capitale di classe 1 della banca	3.171.144	3.171.144
Totale del passivo e del patrimonio netto		492.663.940	68.798.829

Tavola 3.2 - Principali caratteristiche degli strumenti di capitale (art. 437 lettera b))
(dati all'unità di euro)

Indice	Descrizione	Strumenti di CET 1	Strumenti di AT 1	Strumenti di T2	
		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
		Azioni ordinarie	Strumenti di capitale	Passività subordinata	Strumento ibrido
1	Emittente	CRA Borgo San Giacomo			
2	Identificativo unico	non disp			
3	Legislazione applicata allo strumento	Codice Civile, TUB, Regolamento CRR			
<i>Trattamento regolamentare</i>					
4	Disposizioni transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1			
5	Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1			
6	Ammissibile a livello di singolo ente' (sub-) consolidamento / di singolo ente e di (sub-) consolidamento	Singolo ente			
7	Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB			
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare	1.590.612			
9	Importo nominale dello strumento	10,33			
9a	Prezzo di emissione	10,33			
9b	Prezzo di rimborso	10,33			
10	Classificazione contabile	Patrimonio netto			
11	Data di emissione originaria	20/02/1901			
12	Iredimibile o a scadenza	Iredimibile			
13	Data di scadenza originaria	privo di scadenza			
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No			
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso				
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso				
<i>Cedole / dividendi</i>					
17	Dividendi/cedole fissi o variabili				
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato				
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"				
20a	Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio				
20b	Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio				
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso				
22	Non cumulativo o cumulativo				
23	Convertibile o non convertibile				
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione				
25	Se convertibile, in tutto o in parte				
26	Se convertibile, tasso di conversione				
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa				
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile				
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito				
30	Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>)				
31	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no)				
32	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale				
33	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea				
34	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione				
35	Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (<i>senior</i>))				
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie				
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi				

Tavola 3.3 - Informazioni sui Fondi Propri nel regime transitorio (art. 437 lettere d), e) e art. 492 paragrafo 3)
(valori all'unità di euro)

Indice	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	Importo alla data dell'informativa (A)	Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B)
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	1.590.613	
1a	di cui: azioni ordinarie	1.249.703	
1b	di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie	340.910	
1c	di cui: azioni privilegiate	0	
1d	di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate	0	
2	Utili non distribuiti	62.541.524	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	238.297	
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1	0	
4a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1 gennaio 2018	0	
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)		
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	3.171.144	
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	67.541.578	
	Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-14.789	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	-385	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo)	-77.680	0
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	0	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	0	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	0	
14	Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	0	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	0	0
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	-60.000	
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	

18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-9.076.686	2.269.171
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	0	
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	0	
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	0	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)	0	0
22	Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)	0	0
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	0	0
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	0	0
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	0	0
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	1.102.948	
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468	1.102.948	
26a.1	di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito	1.360.668	
26a.2	di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	257.720	
26a.3	di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato	0	
26a.4	di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato	0	
26a.5	di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari	0	
26a.6	di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto	0	
26a.7	di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio	0	
26a.8	di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri	0	
26a.9	di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione	0	

26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
26b.1	di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti	0	
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	-3.111.815	
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	-11.238.407	2.269.171
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	56.303.171	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti		
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0	
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile	0	
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile	0	
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1	0	
33a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018	0	
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	0	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari		
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	0	
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	108.483	1.777
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
41	Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	-1.156.565	

41a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	-1.134.586	
41a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	
41a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	-1.134.586	
41a.3	Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso	0	
41b	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		
	Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.		
41c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	-21.979	
41c.1	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito	-21.979	
41c.2	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	0	
41c.3	di cui: filtro progressivo su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"	0	
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)	-1.828.335	
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-2.876.417	1.777
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	56.303.171	
	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti		
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2	0	
47a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018	0	
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
50	Rettifiche di valore su crediti	0	
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	0	

	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)	0	
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-813.393	
54a	di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie		
54b	di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie		
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	-1.014.942	
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	-1.134.586	
56a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	
56a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	-1.134.586	
56b	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013	-9.216	
56b.1	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	0	
56b.2	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	-9.216	
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	128.860	
56c.1	di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito	0	
56c.2	di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	128.860	
56c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"	0	
56c.4	di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value"	0	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2	-1.828.335	
58	Capitale di classe 2 (T2)	0	
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	56.303.171	

59a	Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	203.518	
59a.1	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente, ecc.)	192.525	
59a.1.1	di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.2	di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.3	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee	192.525	
59a.1.4	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.2	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.)	10.993	
59a.2.1	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.2.2	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	10.993	
59a.3	Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)		
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	212.204.400	
Coefficienti e riserve di capitale			
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	26,533	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	26,533	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	26,533	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	7,00	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	1,25	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	0	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	0	
68	di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)	0	
69	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18,533	

Coefficienti e riserve di capitale			
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	6.849.167	
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	9.484	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	710.748	
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2			
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato		
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)			
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva	0	
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Cassa

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo tradizionale di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratios* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Cassa è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato - per importo e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Cassa rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3 costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Cassa determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Cassa ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Cassa, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Cassa ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Cassa. In particolare l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*), integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (*Risk Appetite Framework*), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite ed adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del *Risk Appetite Framework* (RAF) della Cassa la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della prevede una serie di indicatori *target* espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità, considerando anche eventuali situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibile e monitoraggio della leva finanziaria;
- assetto organizzativo – informatico e dei controlli – basato sulla minimizzazione dei possibili impatti derivanti dai rischi perseguibile attraverso l'adozione di *policy* a presidio dei rischi, rigorosi presidi organizzativi, metodologie di misurazione e strumenti di mitigazione, in particolare con riferimento ai rischi non misurabili.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Cassa è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco può essere eventualmente ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione Controllo Rischi che esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la Funzione Controllo Rischi si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato nel Comitato di Direzione). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Cassa utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato ed operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione “*single-name*” e la metodologia ABI sviluppata in collaborazione con PwC (aggiornamento del 6 marzo 2018) per il profilo geo-settoriale del rischio;
- l'algoritmo semplificato “regolamentare” per il rischio di tasso di interesse secondo la prospettiva della variazione del valore economico.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Cassa ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress test* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto

conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Cassa effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario, al rischio di concentrazione *single name* ed al rischio di concentrazione geo-settoriale.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di *stress* è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari. I risultati delle prove di *stress*, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

La Cassa effettua inoltre prove di *stress test* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva. Le risultanze della misurazione della leva finanziaria in ipotesi di *stress* sono valutate ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle definite strategie di business alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Cassa tiene conto inoltre dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo - effettuato secondo il già cennato approccio "*building block*" - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza annuale - in sede di predisposizione del Resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività. A tal fine la Cassa:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* previsti dalla propensione al rischio definita.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento (UE) 2017/2395, determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dall'IFRS 9, a partire dall'ICAAP 2017 si rideterminano, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di *stress*, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime

transitorio (cd. “Fully Loaded”). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l’applicazione del regime transitorio.

L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo (“giudizio di adeguatezza”) con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell’ultimo esercizio chiuso e alla fine dell’esercizio in corso.

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell’ambito del *RAF*, limitatamente al profilo patrimoniale⁹, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Cassa:

- a) coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1 Capital Ratio*);
- b) coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*);
- c) coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*);
- d) Capitale Interno Complessivo rischi di I e II Pilastro/Capitale Complessivo.

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie ed i giudizi per gli indicatori, sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 22/03/2017, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (*capital buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell’ambito del RAS e del piano industriale della Cassa.

Si rammenta che la Banca d’Italia emana annualmente una specifica decisione in merito ai requisiti patrimoniali che la Cassa deve rispettare a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*) condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e in conformità con quanto disposto dall’ABE relativamente all’imposizione di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi nel documento “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale”, pubblicato il 19 dicembre 2014. In particolare, il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d’Italia debba periodicamente riesaminare l’organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche vigilate mettono in atto per fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte. Con lo SREP l’Autorità competente, quindi, riesamina e valuta il processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale condotto internamente dalla Banca, analizza i profili di rischio della stessa sia singolarmente, sia in un’ottica aggregata, anche in condizioni di *stress*, ne valuta il contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l’osservanza del complesso delle regole prudenziali. Al termine di tale processo, l’Autorità, ai sensi dell’art. 104 della CRD IV, ha il potere - tra l’altro - di richiedere a fronte della rischiosità complessiva dell’intermediario un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi dianzi citati; i *ratios* patrimoniali quantificati tenendo conto dei requisiti aggiuntivi hanno carattere vincolante (“*target ratio*”).

I requisiti patrimoniali basati sul profilo di rischio della Cassa, ai sensi del provvedimento sul capitale del 22/03/2017, si compongono, quindi, di requisiti di capitale vincolanti (costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati a esito dello SREP 2016) e del requisito di riserva di conservazione del capitale applicabile alla luce della vigente disciplina transitoria nella misura dell’1,25% (1,875% nel 2018; 2,5% secondo i criteri a regime 2019), complessivamente intesi come *Overall Capital Requirement Ratio - OCR*, come di seguito indicato:

- 6,15% con riferimento al CET 1 *ratio* (composto da una misura vincolante del 4,90% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);

⁹ Con riguardo al profilo di liquidità e di leva finanziaria, come anticipato, la Cassa ha definito specifiche soglie di tolleranza nel rispetto dei vincoli regolamentari (LCR, NSFR). Tale profilo di rischio non è, ovviamente, considerato nell’ambito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, ancorché la valutazione dello stesso sia parte integrante del processo ICAAP e i relativi risultati vengono periodicamente illustrati in sede di resoconto ICAAP.

- 7,80% con riferimento al TIER 1 *ratio* (composto da una misura vincolante del 6,55% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);
- 10,00% con riferimento al *Total Capital Ratio* (composto da una misura vincolante dell'8,75% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale).

La riserva di conservazione di capitale è interamente coperta da CET1.

In caso di riduzione di uno dei *ratio* patrimoniali al di sotto dell'OCR, ma al di sopra della misura vincolante, occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno dei *ratio* dovesse scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative atte al ripristino immediato dei *ratio* su valori superiori al limite vincolante.

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento economico/finanziario, a fronte di una maggiore esposizione ai rischi in condizioni di stress la Cassa è inoltre destinataria delle seguenti misure di *capital guidance*:

- 1,20% con riferimento al CET 1 *ratio*;
- 1,60% con riferimento al TIER 1 *ratio*;
- 2,15% con riferimento al *Total Capital Ratio*.

Tali livelli di capitale rappresentano un'aspettativa della Banca d'Italia sulla detenzione di riserve aggiuntive da parte della Cassa. Laddove anche solo uno dei *ratio* di capitale scenda al di sotto dei livelli in argomento, la Cassa dovrà informare Banca d'Italia, fornendo motivazioni e indicando i termini del piano di riallineamento che consentirà di ritornare al livello atteso entro due anni.

Per quanto attiene al *capital conservation buffer* come già richiamato, ai sensi della disciplina transitoria applicabile, dal 1° gennaio 2018 la Cassa sarà tenuta a detenere un requisito dell'1,875% (con un incremento di 0,625% rispetto al coefficiente 2017). La misura di *capital guidance* verrà di conseguenza ridotta a partire dal 1° gennaio 2018 di un ammontare pari allo 0,625% (corrispondente all'incremento, già citato, del *capital conservation buffer*) e dovrà essere coperta esclusivamente con CET1.

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d'Italia ha tenuto conto, tra l'altro delle misure aziendali di capitale interno stimate dalla Banca nell'esercizio ICAAP.

Nel prospetto che segue sono riportati i livelli dei coefficienti patrimoniali al 31.12.2017 e per l'esercizio 2018.

Indicatori per autovalutazione adeguatezza patrimoniale	2017	2018
Common Equity Tier 1 capital ratio	6,15%	6,775%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	0,40%	0,40%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	1,25%	1,875%
Capital guidance su CET 1 ratio	1,20%	0,575%
Tier 1 capital ratio	7,80%	8,425%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	0,55%	0,55%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	1,25%	1,875%
Capital guidance su T1 ratio	1,60%	0,975%
Total Capital ratio	10,00%	10,625%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	0,75%	0,75%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	1,25%	1,875%
Capital guidance su TC ratio	2,15%	1,525%

Più nel dettaglio, nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di Primo Pilastro (o "analisi regolamentare"), limitata ai coefficienti patrimoniali di I Pilastro (CET 1 *Ratio*, Tier 1 *Ratio*, *Total Capital Ratio*), la soglia critica di adeguatezza - che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" - è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

1. il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale (c.d. “*Overall Capital Ratio*”)¹⁰;
2. gli impatti delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi, sia delle risorse patrimoniali, ovvero, se superiore, il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale e della *capital guidance* (c.d. orientamenti di Secondo Pilastro).

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di I Pilastro si fonda sul presupposto che i requisiti di cui al precedente punto 2, debbano essere coperte interamente dal *Common Equity Tier 1*.

Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di Secondo Pilastro (o “analisi gestionale”), la soglia critica di adeguatezza - che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio “adeguato” - è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di Primo Pilastro (credito, controparte, mercato, operativo) e di Secondo Pilastro (concentrazione, tasso di interesse, ecc.);
- b) le riserve di conservazione del capitale;
- c) gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di Secondo Pilastro si fonda sul presupposto che le RWA delle componenti di cui ai precedenti punti a) e c) debbano essere coperte in misura perlomeno pari al 56% dal *Common Equity Tier 1* ed al 75% dal *Tier 1*.

Ai fini della verifica della copertura del capitale interno complessivo la Cassa ha adottato una configurazione di capitale complessivo corrispondente all'aggregato dei Fondi Propri determinato ai sensi delle definizioni di vigilanza.

Nel caso in cui la Cassa rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile (cd. “AMD”) e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa - nei termini previsti dalle richiamate disposizioni - un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la Cassa rilevi il mancato soddisfacimento dei livelli attesi di capitale comprensivi della *capital guidance* in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, occorre fornire un'informativa all'Autorità di Vigilanza, accludendo dettagliati riferimenti sulle motivazioni per cui i livelli di capitale della Cassa sono inferiori a quanto richiesto dalla stessa Autorità, nonché sul piano di riallineamento che dovrà consentire di ritornare al livello atteso entro un periodo massimo di non oltre due anni.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza. Nel caso in cui emerga una condizione di parziale/non adeguatezza, la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza patrimoniale viene effettuata con maggior frequenza, al fine di rafforzare il monitoraggio e di verificare gli effetti degli interventi adottati sul profilo patrimoniale della Cassa.

¹⁰ L'OCR è la somma della misura vincolante di capitale (ad es. “requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP” - TSCR) e del requisito di riserva di conservazione del capitale. Nel rispetto delle disposizioni le banche, a livello individuale e consolidato, sono tenute ad applicare un coefficiente di riserva di capitale pari a:

- 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

Come innanzi detto, considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento (UE) 2017/2395, determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* introdotto dall'IFRS 9, la Cassa ridetermina la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. "*Fully Loaded*"). In sede di autovalutazione sono pertanto integrate delle riflessioni in merito alla capacità della Cassa di coprire con l'eccedenza patrimoniale di cui dispone rispetto alla soglia critica di adeguatezza l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione nel nuovo principio contabile IFRS 9 che è stato neutralizzato per effetto del predetto regime transitorio. L'esito di tali quantificazioni, pur non incidendo sul giudizio da attribuire in ottica attuale e prospettica che viene effettuato tenendo conto dell'applicazione del regime transitorio, è tenuto opportunamente in considerazione al fine di fornire adeguata *disclosure* in sede di resoconto ICAAP in merito agli eventuali interventi patrimoniali da effettuare. In tale contesto, nel rispetto della pianificazione di medio-lungo termine effettuata, si valuta preliminarmente la capacità della Cassa di coprire l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione del principio contabile IFRS 9 con l'autofinanziamento stimato nei diversi anni del regime transitorio, tenendo comunque presente l'evoluzione attesa dell'esposizione ai rischi.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione Controllo Rischi. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Direzione Generale, responsabile dell'attività di pianificazione strategica. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla Funzione Controllo Rischi. Il Servizio Amministrazione, in stretto raccordo con la Funzione Controllo Rischi, è responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione Controllo Rischi provvede a fornire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Direzione Generale ed al Comitato di Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

Il giudizio riportato nel Resoconto Icaap ed ottenuto sia sui dati attuali (31/12/2017) che su quelli prospettici (31/12/2018) è stato di adeguatezza. Di seguito si ricorda il significato del predetto giudizio e le conseguenti linee di riferimento per l'adozione di eventuali misure correttive:

Giudizio di adeguatezza	Significato del giudizio
<i>Adeguato</i>	il livello dell'indicatore è pienamente soddisfacente in quanto assicura in ogni caso alla Cassa margini sufficienti per operare, anche in condizioni di <i>stress</i> , entro il massimo rischio assumibile. Tale giudizio è espresso sugli indicatori adottati quando anche in condizioni di <i>stress</i> sul capitale e sui rischi i requisiti richiesti vengono pienamente rispettati

Giudizio di adeguatezza	Linee guida per la definizione delle misure correttive
<i>Adeguato</i>	Non si rende necessaria l'adozione di alcuna misura di rafforzamento patrimoniale, anche tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività della Cassa. La dotazione patrimoniale risulta adeguata a coprire l'impatto derivante dall'eventuale verificarsi di uno scenario avverso di carattere eccezionale ma plausibile.

Ad ulteriore supporto del giudizio di adeguatezza della situazione patrimoniale, nel Resoconto Icaap si è inoltre proposto anche l'utilizzo dei risultati rivenienti da un'elaborazione della Federazione Lombarda BCC e realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici. L'esito dell'autovalutazione "contabile" dell'adeguatezza patrimoniale è sintetizzato in un giudizio che esprime il grado di rispetto della *Capital Decision*, il grado di adeguatezza ICAAP in situazione ordinaria ed in condizioni di *stress*:

Grado di rispetto della Capital Decision

31-dic-17		
CET1 ratio	26.53%	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, compresa la Capital Guidance (Target di capitale).
T1 ratio	26.53%	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, compresa la Capital Guidance (Target di capitale).
TCR	26.53%	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, compresa la Capital Guidance (Target di capitale).
31-dic-18		
CET1 ratio	27.08%	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, compresa la Capital Guidance (Target di capitale).
T1 ratio	27.08%	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, compresa la Capital Guidance (Target di capitale).
TCR	27.08%	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, compresa la Capital Guidance (Target di capitale).

LEGENDA:

Grado di rispetto della Capital Decision

	La banca non rispetta i minimi regolamentari.
	La banca non rispetta la misura vincolante del TSCR ratio.
	La banca rispetta la misura vincolante del TSCR ratio, ma non rispetta l'OCR ratio e procederà pertanto all'avvio delle misure di conservazione del capitale (ex. Circ.285/13 parte I-titolo II-cap.I, Sez.V).
	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, ad eccezione della Capital Guidance (Target di capitale) e quindi provvederà alla definizione di un piano di riallineamento.
	La banca rispetta pienamente i coefficienti patrimoniali fissati dalla Banca d'Italia in sede SREP, compresa la Capital Guidance (Target di capitale).

Grado di adeguatezza ICAAP in situazione ordinaria

31-dic-17		
TCR	22.20%	In situazione ordinaria, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale robusta in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo supera i livelli della Capital Guidance (Target di capitale).
31-dic-18		
TCR	20.77%	In situazione ordinaria, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale robusta in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo supera i livelli della Capital Guidance (Target di capitale).

LEGENDA:

Grado di adeguatezza ICAAP in situazione ordinaria

	In situazione ordinaria, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale ICAAP insufficiente in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro è inferiore all'8%
	In situazione ordinaria, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale sufficiente in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro supera l'8%.
	In situazione ordinaria, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale più che sufficiente in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro supera il TSCR ratio.
	In situazione ordinaria, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale piena in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro supera l'OCR ratio.
	In situazione ordinaria, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale robusta in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo supera i livelli della Capital Guidance (Target di capitale).

Grado di adeguatezza ICAAP in situazione di stress

31-dic-17		
TCR ICAAP	16.20%	In situazione di stress, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale robusta in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo e agli stress supera i livelli della Capital Guidance (Target di capitale).
31-dic-18		
TCR ICAAP	14.60%	In situazione di stress, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale robusta in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo e agli stress supera i livelli della Capital Guidance (Target di capitale).

LEGENDA:

Grado di adeguatezza ICAAP in situazione di stress

	In situazione di stress, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale ICAAP insufficiente in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro e agli stress è inferiore all'8%
	In situazione di stress, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale sufficiente in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro e agli stress è superiore all'8%.
	In situazione di stress, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale più che sufficiente in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro e agli stress supera il TSCR ratio.
	In situazione di stress, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale piena in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo pilastro e agli stress supera l'OCR ratio.
	In situazione di stress, la banca presenta un'adeguatezza patrimoniale robusta in quanto il capitale complessivo rapportato agli RWA di primo e di secondo e agli stress supera i livelli della Capital Guidance (Target di capitale).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 4.1 - Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata (art. 438 lettera c))

(valori in migliaia di euro)

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	777
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	1
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	0
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	0
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	0
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	43
Esposizioni verso o garantite da imprese	7.076
Esposizioni al dettaglio	4.073
Esposizioni garantite da immobili	2.106
Esposizioni in stato di default	454
Esposizioni ad alto rischio	3
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	0
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	0
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	0
Esposizioni in strumenti di capitale	530
Altre esposizioni	331
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	20
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	0
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	80
Totale	15.494

Tavola 4.2 - Rischio di mercato relativo al portafoglio di negoziazione (art. 438 lettera e))

(valori all'unità di euro)

Componenti	Requisiti patrimoniali rischi di mercato
Rischio di posizione su strumenti di debito	0
Rischio di posizione su strumenti di capitale	0
Rischio di Concentrazione	0
Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale	0
Rischio di cambio	0
Rischio di posizione su merci	0
Rischio di Regolamento	0
Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato	0

Tavola 4.3 - Rischio operativo (art. 438 lettera f)

(valori in migliaia di euro)

Componenti	Valori
Margine di intermediazione ultimo esercizio	9.976
Margine di intermediazione esercizio precedente	9.141
Margine di intermediazione due esercizi precedenti	10.539
MEDIA MARGINE D'INTERMEDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI	9.886
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	1.483

Tavola 4.4 - Requisiti patrimoniali specifici

La Cassa non è soggetta all'obbligo di alcun requisito patrimoniale specifico.

Tavola 4.5 - Requisiti patrimoniali: riepilogo

(valori in migliaia di euro)

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati/requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO		
A.1 Rischio di credito e di controparte	585.623	192.410
1. Metodologia standardizzata	585.623	192.410
2. Metodologia basata sui rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni		
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 Rischio di credito e di controparte		15.413
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito		80
B.3 Rischio di regolamento		
B.4 Rischi di mercato		
1. Metodologia standard		
2. Modelli interni		
3. Rischio di concentrazione		
B.5 Rischio operativo		1.483
1. Modello base		1.483
2. Modello standardizzato		
3. Modello avanzato		
B.6 Altri elementi del calcolo		
B.7 Totale requisiti prudenziali		16.976
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA		
C.1 Attività di rischio ponderate		212.204
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)		26,53%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)		26,53%
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		26,53%

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC - *Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT - *Securities Financing Transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine.

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Cassa, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato agli strumenti derivati finanziari negoziati fuori borsa (OTC - *over the counter*) a copertura del portafoglio bancario.

La Cassa utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine. Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Cassa utilizza il metodo semplificato.

Ai fini della misurazione del relativo assorbimento patrimoniale, il valore dell'esposizione della Cassa, determinato attraverso le metriche sopra richiamate, viene classificato nei portafogli regolamentari nell'ambito della metodologia standardizzata del rischio di credito.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Cassa si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative. In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. è la controparte di riferimento con la quale la Cassa ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo e Iccrea Banca S.p.A. è la controparte di riferimento del Credito Cooperativo con la quale la Cassa può comunque operare. Le controparti accettate dalla Cassa sono controparti esterne al sistema del Credito Cooperativo con le quali la Cassa effettua anche saltuariamente delle operazioni.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Cassa individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte: il controvalore massimo giornaliero che rappresenta il valore di mercato massimo che può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di contratti derivati e strumenti di tesoreria quali c/c e depositi interbancari, compravendite ovvero differenziale su acquisti/vendite contestuali.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Cassa, per espressa previsione statutaria (articolo 16 dello Statuto sociale) non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Cassa possono essere solo “di copertura”, ai fini di Vigilanza, a fronte di operazioni di mutui.

L’esposizione al rischio di controparte dell’operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente nei confronti di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., futura Capogruppo.

Per quanto concerne le procedure di affidamento e monitoraggio creditizio attivate in concomitanza con la stipula di contratti derivati, tali attività sono svolte dalla Cassa nell’ambito della più ampia valutazione del merito creditizio del cliente connessa alla concessione del finanziamento cui il derivato è collegato.

La Cassa utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.

Per quanto concerne le politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte la Cassa ricorre all’utilizzo di garanzie e accordi di compensazione riconosciute ai fini CRM per l’attenuazione del rischio di controparte.

Nello specifico la Cassa ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC stipulati con Cassa Centrale Banca che, pur non dando luogo a novazione, prevede la formazione di un’unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell’accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Cassa ha il diritto di ricevere o l’obbligo di versare soltanto l’importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento ai derivati OTC, inquadra tali accordi nell’ambito degli “altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte”, ovvero sia degli “accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi.” L’effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione che l’accordo sia stato riconosciuto dall’autorità di vigilanza e la Cassa rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.

A fronte di tali accordi, la Cassa ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

E’ stato inoltre stipulato con il Cassa Centrale Banca un accordo di marginazione che prevede lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all’altra tiene conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento). Anche in questo caso la Cassa ha definito specifiche procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia per il loro riconoscimento ai fini prudenziali.

La Cassa è priva di *rating* pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 5.1 e) - Contratti derivati OTC (art. 439 lettera e))

(valori in migliaia di euro - Derivati finanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti **non rientranti** in accordi di compensazione)

Contratti non rientranti in accordi di compensazione	Governi e Banche Centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Società di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti
1) Titoli di debito e tassi d'interesse							
- valore nozionale						82	1.441
- <i>fair value</i> positivo						1	21
- <i>fair value</i> negativo							
- esposizione futura						1	22
2) Titoli di capitale e indici azionari							
- valore nozionale							
- <i>fair value</i> positivo							
- <i>fair value</i> negativo							
- esposizione futura							
3) Valute e oro							
- valore nozionale							
- <i>fair value</i> positivo							
- <i>fair value</i> negativo							
- esposizione futura							
4) Altri valori							
- valore nozionale							
- <i>fair value</i> positivo							
- <i>fair value</i> negativo							
- esposizione futura							

(valori in migliaia di euro - Derivati finanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti **rientranti** in accordi di compensazione)

Contratti rientranti in accordi di compensazione	Governi e Banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Società di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti
1) Titoli di debito e tassi d'interesse							
- valore nozionale			17.451				
- <i>fair value</i> positivo			166				
- <i>fair value</i> negativo			183				
2) Titoli di capitale e indici azionari							
- valore nozionale							
- <i>fair value</i> positivo							
- <i>fair value</i> negativo							
3) Valute e oro							
- valore nozionale							
- <i>fair value</i> positivo							
- <i>fair value</i> negativo							
4) Altri valori							
- valore nozionale							
- <i>fair value</i> positivo							
- <i>fair value</i> negativo							

Tavola 5.2 f) g) - Esposizione creditizia e ammontare protetto (art. 439 lettere f) g))

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale ammontare protetto
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale			
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti		
				Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)		
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	429	0	0	0	0		0
Operazioni SFI	0	0	0	0	0		0
Totale	429	0	0	0	0		0

Tavola 5.3 h) - Derivati creditizi (art. 439 lettere h))

La Cassa non opera e non detiene derivati creditizi.

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2017 (data di riferimento della presente informativa) ed alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o inadempienza probabile, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'*Implementing Technical Standard* - ITS contenente le nuove definizioni di *Non-Performing Exposures* NPEs e *Forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- (i) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- (ii) e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*. Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l'azienda non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti *non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio (le quali includono, come osservato in precedenza, le esposizioni oggetto di concessione): sofferenze; inadempienze probabili; esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Per talune tipologie di crediti deteriorati (quali gli scaduti e sconfinanti), i crediti sono inseriti in gruppi di attività con caratteristiche analoghe, procedendo a una svalutazione analitica determinata con metodologia forfaitaria in base alla stima dei flussi nominali futuri, corretti per le perdite attese, utilizzando i parametri di "probabilità di insolvenza" (PD) e di "perdita in caso di insolvenza" (LGD) calcolati sulla base delle serie storiche degli ultimi 5 anni, maggiorato di alcuni punti percentuali come previsto dalla regolamentazione interna.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione. Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi

successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in *bonis* - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di apprezzare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di “probabilità di insolvenza” (*PD probability of default*) e di “perdita in caso di insolvenza” (*LGD - loss given default*), determinati sulle serie storiche statistiche degli ultimi 5 esercizi, differenziati per codice di attività economica, così come individuati dalla Banca d’Italia (ATECO 2007) e per garanzie prestate (eventualmente maggiorati di alcuni punti percentuali con riferimento a determinati settori in situazioni di particolare difficoltà). La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell’esercizio precedente.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 6.1 c) - Distribuzione delle esposizioni per cassa e fuori bilancio per portafogli regolamentari e tipologia di esposizioni (art. 442 lettera c))
(valori in migliaia di euro)

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	209.627	-	-	-	-	-	209.627	217.259
Intermediari vigilati	4.125	-	-	384	-	-	4.509	13.361
Amministrazioni regionali o autorità locali	77	683	-	-	-	-	760	604
Organismi del settore pubblico)	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche multilaterali di sviluppo	28	-	-	-	-	-	28	52
Organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprese ed altri soggetti	86.421	48.091	-	37	-	-	134.548	134.580
Esposizioni al dettaglio	79.761	62.011	-	-	-	-	141.773	143.273
Esp. a breve termine verso imprese e interm. vigilati	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso OICR	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni garantite da immobili	73.532	-	-	-	-	-	73.532	71.825
Obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in default	5.498	622	-	8	-	-	6.129	7.089
Alto rischio	21	-	-	-	-	-	21	28
Esposizioni in strumenti di capitale	6.620	-	-	-	-	-	6.620	3.295
Altre esposizioni	7.888	189	-	-	-	-	8.076	8.795
Posizioni verso le cartolarizzazioni	254	-	-	-	-	-	254	186
Totale esposizioni	473.853	111.595	-	429	-	-	585.878	600.347

Tavola 6.2 d) - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio ripartite per tipologia di esposizioni (art. 442 lettera d))
(valori in migliaia di euro)

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	473.652	111.595	-	429	-	-	585.677
ALTRI PAESI EUROPEI	-	-	-	-	-	-	-
RESTO DEL MONDO	201	-	-	-	-	-	201
Totale esposizioni	473.853	111.595	-	429	-	-	585.878

Tavola 6.3 e) - Distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni deteriorate e in bonis (art. 442 lettera e))

(valori in migliaia di euro)

ISPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti	Totale
Attività di rischio per cassa	197.411	66	10.457	1.361	-	129.928	134.631	473.853
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	-	683	-	64	-	94.753	16.096	111.595
Operazioni SFT	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratti derivati e op.ni con reg.a lungo termine	-	-	384	-	-	2	43	429
Compensazione tra prodotti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
Clausole di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale esposizioni	197.411	748	10.841	1.425	-	224.683	150.770	585.878

Tavola 6.4 f) - Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art. 442 lettera f))

(valuta di denominazione Euro - valori in migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali	A vista	Da oltre 1 giorno a 7 giorni	Da oltre 7 giorni a 15 giorni	Da oltre 15 giorni a 1 mese	Da oltre 1 mese fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	29.116	1.236	2.668	2.571	53.231	41.055	15.289	79.647	238.127	3.385
A.1 Titoli di Stato					40.229	30.534	590		130.000	
A.2 Altri titoli di debito					11	10	53	1.400	254	
A.3 Quote O.I.C.R.	21									
A.4 Finanziamenti	29.095	1.236	2.668	2.571	12.991	10.511	14.646	78.247	107.873	3.385
- Banche	719			20	19	19	83			3.385
- Clientela	28.376	1.236	2.668	2.551	12.991	10.492	14.627	78.164	107.873	
Passività per cassa	313.591	816	585	2.679	6.848	10.689	14.170	67.762		
B.1 Depositi e conti correnti	313.550	197	88	561	1.924	4.077	5.241	10.691		
- Banche	4.200									
- Clientela	309.350	197	88	561	1.924	4.077	5.241	10.691		
B.2 Titoli di debito	41	619	497	2.118	4.924	6.612	8.929	57.071		
B.3 Altre passività										
Operazioni "fuori bilancio"		(5)		(14)	(35)	(55)	(111)			
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale		(5)		(14)	(35)	(55)	(111)			
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte		5		14	35	55	111			
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
C.6 Garanzie finanziarie ricevute										
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- Posizioni lunghe										
- Posizioni corte										

Tavola 6.5 g) - Distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art. 442 lettera g))

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Controparti	Governi			Altri enti pubblici			Società finanziarie			Società di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti		
	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio	Esposizione netta	Rettifiche valore specifiche	Rettifiche valore di portafoglio
A. Esposizioni per cassa																		
A.1 Sofferenze			X			X			X			X	2.366	12.569	X	621	931	X
- di cui: esposizioni oggetto di concessione			X			X			X			X	1.197	4.070	X	344	484	X
A.2 Inadempienze probabili			X			X			X			X	1.577	5.863	X	882	516	X
- di cui: esposizioni oggetto di concessione			X			X			X			X	1.362	3.601	X	636	370	X
A.3 Esposizioni scadute deteriorate			X			X			X			X	14	3	X	62	7	X
- di cui: esposizioni oggetto di concessione			X			X			X			X			X			X
A.4 Esposizioni non deteriorate	197.261	X		66	X		18.811	X	621		X		171.639	X	2.229	72.266	X	318
- di cui: esposizioni oggetto di concessione		X			X			X			X		3.070	X	383	1.292	X	151
TOTALE A	197.261			66			18.811		621				175.596	18.435	2.229	73.831	1.454	318
B. Esposizioni "fuori bilancio"																		
B.1 Sofferenze			X			X			X			X			X			X
B.2 Inadempienze probabili			X			X			X			X			X			X
B.3 Altre attività deteriorate			X			X			X			X			X			X
B.4 Esposizioni non deteriorate		X			X		26	X			X		5.118	X		1.311	X	
TOTALE B							26						5.118			1.311		
TOTALE (A+B) 2017	197.261			66			18.837		621				180.714	18.435	2.229	75.142	1.454	318
TOTALE (A+B) 2016	203.990			92			1.532		6				189.307	19.923	2.771	75.396	992	448

La voce "A.4 Esposizioni non deteriorate" con la relativa distribuzione per settore economico della controparte ed i totali (sia per anno 2017 che 2016) non corrispondono a quelli riportati in bilancio in quanto, in sede della presente informativa, sono stati integrati con i dati delle esposizioni in titoli di capitale e in quote di OICR.

Nella voce "A.4 Esposizioni non deteriorate" sono ricomprese esposizioni scadute non deteriorate nette per un importo di 2.293 migliaia di euro (contro le 7.131 migliaia di fine 2016).

Tavola 6.6 h) - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela e verso banche (art. 442 lettera h))

(esposizioni verso clientela - valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Aree geografiche	Nord-Ovest		Nord-Est		Centro		Sud-Isole	
	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive						
A. Esposizioni per cassa								
A.1 Sofferenze	2.937	12.910	50	590				
A.2 Inadempienze probabili	2.363	5.986	96	393				
A.3 Esposizioni scadute deteriorate	76	10						
A.4 Esposizioni non deteriorate	243.648	2.530	18.345	20	197.942	618	24	
TOTALE A	249.024	21.436	18.491	1.003	197.942	618	24	
B. Esposizioni "fuori bilancio"								
B.1 Sofferenze								
B.2 Inadempienze probabili								
B.3 Altre attività deteriorate								
B.4 Esposizioni non deteriorate	6.363		66		26			
TOTALE B	6.363		66		26			
TOTALE A+B 2017	255.387	21.436	18.557	1.003	197.968	618	24	
TOTALE A+B 2016	264.183	23.233	1.087	657	192.924	3		246

Avendo la Cassa rapporti principalmente con soggetti residenti in Italia, si fornisce la ripartizione Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Isole. Per rendere comparabile i dati con l'esercizio precedente, si è provveduto a fornire l'informazione anche per il 2016.

Restano escluse da questa tabella le attività creditizie per cassa verso controparti di altri paesi extra-europei pari a 84 mila euro relativi quasi esclusivamente a titoli di Amministrazioni Centrali di Altri Paesi Europei.

La voce "A.4 Esposizioni non deteriorate" con la relativa distribuzione territoriale non corrisponde a quella riportata in bilancio in quanto, in sede della presente informativa, è stata integrata con i dati delle esposizioni in titoli di capitale e in quote di OICR.

La colonna "rettifiche di valore complessive" si riferisce:

- a rettifiche di valore "specifiche" per le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate;
- a rettifiche di valore "di portafoglio" per le esposizioni non deteriorate.

Nella voce "A.4 Esposizioni non deteriorate" sono ricomprese esposizioni scadute non deteriorate nette per un importo di 2.293 migliaia di euro (contro le 7.131 migliaia di fine 2016) sulle quali sono state effettuate rettifiche di valore "di portafoglio" per 48 mila euro.

(esposizioni verso banche - valori in migliaia di euro)

Esposizioni/Aree geografiche	Nord-Ovest		Nord-Est		Centro		Sud-Isole	
	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive						
A. Esposizioni per cassa								
A.1 Sofferenze								
A.2 Inadempienze probabili								
A.3 Esposizioni scadute deteriorate								
A.4 Esposizioni non deteriorate	1.266		3.450		675			
TOTALE A	1.266		3.450		675			
B. Esposizioni "fuori bilancio"								
B.1 Sofferenze								
B.2 Inadempienze probabili								
B.3 Altre attività deteriorate								
B.4 Esposizioni non deteriorate			166		2.509			
TOTALE B			166		2.509			
TOTALE A+B 2017	1.266		3.616		3.184			
TOTALE A+B 2016	1.626		969		15.241			

Avendo la Cassa rapporti principalmente con soggetti residenti in Italia, si fornisce la ripartizione Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Isole. Per rendere comparabile i dati con l'esercizio precedente, si è provveduto a fornire l'informazione anche per il 2016.

Restano escluse da questa tabella le attività creditizie per cassa verso controparti di altri paesi extra-europei pari a 117 mila euro (Banco Desarrollo de los pueblos S.A.).

Tavola 6.7 i) - Dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni per cassa verso clientela e verso banche (art. 442 lettera i))

(esposizioni per cassa verso clientela - valori in migliaia di euro)

Causali/Categorie	Sofferenze		Inadempienze probabili		Esposizioni scadute deteriorate	
	Totale	Di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	Di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
A. Rettifiche complessive iniziali - di cui: esposizioni cedute non cancellate	12.229	3.038	8.661	6.208	25	13
B. Variazioni in aumento	2.931	2.024	2.742	964	25	1
B.1 rettifiche di valore	846	442	1.840	615	10	
B.2 perdite da cessione						
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	2.085	1.582	7	7		
B.4 altre variazioni in aumento			895	342	15	1
C. Variazioni in diminuzione	1.660	508	5.024	3.201	40	14
C.1 riprese di valore da valutazione	709	229	1.050	427	12	
C.2 riprese di valore da incasso	63	10	1.551	854	1	
C.3 utili da cessione						
C.4 cancellazioni	888	269				
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate			2.085	1.582	7	7
C.6 altre variazioni in diminuzione			338	338	20	7
D. Rettifiche complessive finali - di cui: esposizioni cedute non cancellate	13.500	4.554	6.379	3.971	10	

Alla data del 31/12/2017 la Cassa ha non eseguito rettifiche di valore su esposizioni creditizie fuori bilancio verso clientela.

Alla data del 31/12/2017 la Cassa non deteneva esposizioni verso banche oggetto di rettifiche di valore.

TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Cassa pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi. In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2017 e realizzate dalla Cassa sono le seguenti:

- accordi di collateralizzazione formalizzati con Cassa Centrale Banca nell'ambito dell'operatività in derivati OTC, i quali prevedono lo scambio bilaterale della garanzia con frequenza giornaliera, la garanzia essendo costituita da contante, ovvero da titoli governativi di elevata liquidità e qualità creditizia, comunque soggetti ad un adeguato scarto prudenziale;
- linee di credito concesse alla Cassa da Cassa Centrale Banca garantite da titoli.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di:

- permettere alla Cassa di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggiose;
- accedere, tramite il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di attività (ad esempio, nell'operatività con controparti centrali o partecipanti diretti).

L'utilizzo di garanzie nell'ambito delle operazioni di finanziamento sovente richiede che il valore degli attivi impegnati a garanzia sia superiore all'importo dei fondi raccolti: si tratta del fenomeno conosciuto con il nome di *over-collateralisation* che è *standard* di mercato o esplicitamente richiesto per accedere a specifiche forme di raccolta garantita. Nel caso dei titoli di debito e di capitale dati a garanzia si genera *over-collateralisation* per effetto degli scarti di garanzia (*haircut*) applicati dalle controparti al valore dei titoli utilizzati come garanzia.

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto da tali orientamenti, le informazioni pubblicate nelle tavole che seguono sono calcolate sulla base dei valori mediani dei dati trimestrali riferiti all'esercizio 2017.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 7.1 - Informativa sulle attività vincolate e non vincolate iscritte in bilancio (art. 443 - Orientamenti EBA, Modello A)

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate		Non Impegnate		Totale
	VB	FV	VB	FV	
1. Titoli di capitale	-	-	607	607	607
2. Titoli di debito	11.784	11.784	196.557	196.568	204.808
3. Altre attività	100	X	322.545	X	322.595
<i>di cui: non impegnate e non vincolabili</i>	X	X	322.545	X	322.545
Totale (T)	11.834	11.784	526.792	202.293	537.645

Legenda

VB=valore di bilancio

FV=fair value

Tavola 7.2 - Garanzie reali ricevute (art. 443 - Orientamenti EBA, Modello B)

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate (350 = 21)	Non Impegnate	
		di cui: vincolabili (350 = 101)	di cui: non vincolabili (350 = 24)
1. Strumenti di capitale	-	-	-
2. Titoli di debito	-	-	667
3. Altre garanzie reali ricevute	-	-	392.230
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	-	-
Totale (T) (1.+2.+3.)	-	-	392.897

Legenda Tipo importo (350):

21 = Valore contabile

24 = Valore nominale

101 = Fair Value

Tavola 7.3 - Attività vincolate/garanzie reali ricevute e passività associate (art. 443 - Orientamenti EBA, Modello C)

(valori in migliaia di euro)

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	8	11.834

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), tenuto conto del raccordo tra i *rating* delle ECAI prescelte e le classi di merito creditizio previsto all'interno del Regolamento (UE) n. 1799/2016. In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili.

La Cassa ha deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dall'ECAI Moody's per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei seguenti portafogli:

- "Amministrazioni centrali e banche centrali";
- "Organismi del settore pubblico";
- "Amministrazioni regionali o autorità locali";
- "Intermediari vigilati";
- "Banche multilaterali di sviluppo";
- "Organismi di investimento collettivo del risparmio";
- "Imprese e altri soggetti".

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2017, il *rating* assegnato all'Italia da parte dell'agenzia Moody's è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a Baa2. Conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Cassa per la determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali, limitatamente a quelle sprovviste di *rating* assegnato dall'Agenzia prescelta dalla Cassa per i suddetti portafogli.

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) cui la Cassa ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

Portafogli	ECA / ECAI	Caratteristiche dei rating ¹¹
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	Moody's	Solicited
Organismi del settore pubblico	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o Autorità locali	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Intermediari Vigilati	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio	Moody's	Solicited
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine	Moody's	
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine	Moody's	

¹¹ Per "solicited rating" si intende il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI. Per "unsolicited rating" si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

Processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

Nell'ambito della metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

L'assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del *rating* di emissione rilasciato dall'agenzia di *rating* prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 8.1 - Valore delle esposizioni prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (ante CRM) (art. 444 lettera e)

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE	Fattore di Ponderazione								TOTALE
	0%	20%	35%	50%	75%	100%	150%	1250%	
Esposiz.verso o garantite da amm.centrali e banche centrali	199.462	0	0	0	0	7.546	0	0	207.008
Esposiz.verso o garantite da amm.regionali o autorità locali	0	748	0	0	0	0	0	0	748
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	3.385	740	0	0	0	384	0	0	4.509
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	137.624	0	0	137.624
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	143.692	0	0	0	143.692
Esposizioni garantite da immobili	0	0	54.317	19.304	0	0	0	0	73.622
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	5.783	370	0	6.152
Esposizioni ad alto rischio	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	6.620	0	0	6.620
Altre esposizioni	1.482	9	0	0	0	4.137	0	0	5.628
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Totale	204.328	1.498	54.317	19.304	143.692	162.093	391	254	585.878

Tavola 8.2 – Valore delle esposizioni dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (post CRM) (art. 444 lettera e)

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE *	Fattore di Ponderazione								TOTALE
	0%	20%	35%	50%	75%	100%	150%	1250%	
Esposiz.verso o garantite da amm.centrali e banche centrali	202.082	0	0	0	0	7.546	0	0	209.627
Esposiz.verso o garantite da amm.regionali o autorità locali	0	760	0	0	0	0	0	0	760
Esposiz.verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	28	0	0	0	0	0	0	0	28
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	3.385	740	0	0	0	384	0	0	4.509
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	134.548	0	0	134.548
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	141.773	0	0	0	141.773
Esposizioni garantite da immobili	0	0	54.230	19.302	0	0	0	0	73.532
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	5.783	346	0	6.129
Esposizioni ad alto rischio	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	6.620	0	0	6.620
Altre esposizioni	3.930	9	0	0	0	4.137	0	0	8.076
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	0	0	0	0	0	254	0	0	254
Totale	209.424	1.510	54.230	19.302	141.773	159.272	367	0	585.878

Tavola 8.3 - Valore delle esposizioni dedotte dai Fondi Propri (art. 444 lettera e))

(valori all'unità di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso)	Esposizioni dedotte dai fondi propri			Totale
	CET 1	AT 1	T2	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	174.110			174.110
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali				
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico				
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo				
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali				
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati				
Esposizioni verso o garantite da imprese				
Esposizioni al dettaglio				
Esposizioni garantite da immobili				
Esposizioni in stato di default				
Esposizioni ad alto rischio				
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite				
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati				
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)				
Esposizioni in strumenti di capitale	11.345.857	147.123	813.393	12.306.374
Altre esposizioni				
Esposizioni verso le cartolarizzazioni				
Totale esposizioni	11.519.967	147.123	813.393	12.480.484

TAVOLA 9 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 9 - Rischio di posizione (art. 445)

(valori all'unità di euro)

Componenti	Importo
A. Rischio generico	-
<i>A.1 - Titoli di debito</i>	-
<i>A.2 - Titoli di capitale</i>	-
B. Rischio specifico	-
<i>B.1 - Titoli di debito</i>	-
<i>B.2 - Titoli di capitale</i>	-
<i>B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione</i>	-
<i>B.4 - Portafoglio di negoziazione di correlazione</i>	-
<i>B.6 - OICR</i>	-
Totale rischio di posizione	-

La Cassa al 31/12/2017 non aveva alcuna esposizione al rischio di mercato.

TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.

I titoli di capitale della Cassa classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono espressione di partecipazioni azionarie nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenute per finalità istituzionali in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali. Sono inoltre ricompresi strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 (AT1) emessi da Consorelle e nell’ambito delle azioni di sostegno del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo per vari progetti aggregativi.

I titoli di capitale che sono classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono quelli che la Cassa detiene con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi degli stessi.

Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene al costo alla data di regolamento (*settlement date*).

2. Criteri di valutazione

Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento in cui si collocano le partecipazioni azionarie della Cassa in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali sono investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi che la Cassa non ha intenzione di cedere ed il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli. Le partecipazioni in Cassa Centrale Banca ed in Iccrea Banca sono invece valutate al *fair value* al 31/12/2017.

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono deliberati nella voce “Dividendi e proventi simili”.

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento (*settlement date*) per i titoli di capitale.

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie vengono rilevate al *fair value*; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente nel conto economico.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al *fair value* con rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico.

Il *fair value* è definito dal principio contabile IFRS 13 come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione”.

Il *fair value* degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.

In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. Sono in particolare utilizzati: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati; modelli di determinazione del prezzo di opzioni; valori rilevati in recenti transazioni comparabili ed altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato.

I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il *fair value* in maniera attendibile, sono mantenuti al costo, rettificato a fronte di perdite durevoli per diminuzione di valore.

3. Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sui titoli e relativi proventi assimilati sono iscritte per competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.

Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del *fair value* del portafoglio di negoziazione sono classificati nel conto economico nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 10 - Informazioni sulle esposizioni in strumenti di capitale del portafoglio bancario (art. 447)

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni su strumenti di capitale	Valore di bilancio (A)	Fair Value (B)	Valore di mercato (C)	Utili e perdite realizzate nel periodo		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a conto economico		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a patrimonio netto		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate nel CET 1	
				Utili	Perdite	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze
A. Titoli di capitale:											
A1. Quotati:	-										
A2. Non quotati:	18.177	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
A2.1 Strumenti di private equity	-										
A2.2 Altri titoli di capitale	18.177			10	-	-	-				
Totale titoli di capitale (A1+A2)	18.177	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
B. OICR:											
B1. Quotati:	12	12	12	-	-	-					
B2. Non quotati:	9	9	9	-	-	10					
Totale OICR (B1+B2)	21	21	21	-	-	10	-	-	-	-	-
C. Strumenti derivati su titoli di capitale:											
C.1 Quotati:											
C.1.1 Valore positivo											
C.1.2 Valore negativo											
C.2 Non quotati:											
C.2.1 Valore positivo											
C.2.2 Valore negativo											

TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del credito, della raccolta e della finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario secondo la prospettiva del valore economico la Cassa utilizza l’algoritmo semplificato rappresentato nell’Allegato C Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare n. 285/13 della Banca d’Italia. Attraverso tale metodologia viene valutato l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per “valute rilevanti” (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un’unica valuta). Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all’interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un’approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità dello *shock* di tasso ipotizzato. Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Cassa, tenuto conto anche di scenari formulati ipotizzando variazioni della curva dei tassi non parallele, ha fatto riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (nello scenario al ribasso assicurando il vincolo di non negatività) o il 99° percentile (nello scenario al rialzo), anziché al *supervisory test* di +/-200 punti base che ha presentato un assorbimento di capitale irrisorio.

Infine, con riferimento alla valutazione del rischio di tasso di interesse in termini di variazione del margine di interesse o degli utili attesi, la Cassa si sta attrezzando per implementare, in accordo con la futura Capogruppo, una metodologia di misurazione considerando scenari diversi di variazione del livello e della forma della curva dei rendimenti.

In merito all’argomento, allo stato attuale ed ai soli fini gestionali viene eseguita un’attività di controllo dell’esposizione complessiva al rischio tasso della Cassa mediante le misurazioni offerte nell’ambito dei *Reports* di ALM Dinamico elaborate da Cassa Centrale Banca. In particolare annualmente si procede ad analizzare la variabilità del margine di interesse e del patrimonio netto in diversi scenari di cambiamento dei tassi di interesse e di evoluzione della Cassa su un orizzonte temporale di 12 mesi. La simulazione impiega un’ipotesi di costanza delle masse all’interno dell’orizzonte di analisi dei 12 mesi, in contesti di spostamento graduale del livello di tassi pari a +/- 100 punti base, andando a isolare la variabilità di margine e patrimonio nei diversi contesti. La possibilità di mettere a fuoco il contributo al risultato complessivo fornito dalle poste a tasso fisso, indicizzato ed amministrato dalla Cassa consente di apprezzare il grado di rigidità del margine in un contesto di movimento dei tassi di mercato e di ipotizzare per tempo possibili correttivi.

Alla data del 31/12/2017, sulla base delle analisi di ALM Dinamico, nell'ipotesi di aumento dei tassi di interesse, con volumi costanti, nella misura dell'1,00 per cento distribuita nell'arco temporale di un anno in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge:

- un impatto positivo di 494.740 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
- un impatto negativo di 10.353.909 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi.

Nell'ipotesi, invece, di diminuzione dei tassi di interesse, con volumi costanti, nella misura dell'1,00 per cento distribuita nell'arco temporale di un anno in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge:

- un impatto negativo di 4.149 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
- un impatto positivo di 6.653.546 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi.

Per quanto attiene la definizione dello *stress test* sul rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario secondo la prospettiva del valore economico, questo è coerente con la metodologia di calcolo semplificata utilizzata in una condizione di normale corso degli affari, in base alla quale il relativo capitale interno dipende da due principali elementi: la struttura temporale dell'attivo e del passivo della Cassa e le variazioni ipotizzate dei tassi di interesse. La costruzione dello *stress test* prevede, a parità di struttura temporale dell'attivo e del passivo, la definizione di uno scenario avverso composto da una ipotesi "peggiorativa" di variazione dei tassi di interesse, considerando anche spostamenti della curva dei rendimenti diversi da quelli paralleli e tenendo conto delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze.

Al fine di determinare il capitale interno in ipotesi di *stress* la Cassa utilizza il seguente procedimento:

- per ciascuna variazione su base annuale della curva dei tassi registrata storicamente ed aggiornata per garantire il vincolo di non negatività dei tassi, si determina il capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse applicando le predette variazioni alla struttura per scadenza della Cassa (attuale o prospettica);
- si determina la distribuzione ordinata degli "n" valori del capitale interno a fronte del rischio di tasso d'interesse come determinati al precedente punto;
- sulla base della distribuzione dei capitali interni rilevati al punto precedente, si considera la distribuzione dei soli valori "positivi" e si estrae quello corrispondente al valore massimo (rilevato in corrispondenza del 111° giorno di variazione 2017 su 2016), qualora superiore al capitale interno determinato in normale corso degli affari.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alla dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente *non core*");
- per il rimanente importo (cd. "componente *core*") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

In ogni caso la Cassa valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Cassa monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% dei Fondi Propri, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Cassa attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

Frequenza di misurazione

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Cassa ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile al superamento del quale sono attivate opportune azioni correttive. In particolare sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione sulla cui base è definito il sistema di *early-warning* che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Cassa ha individuato nella Funzione Controllo Rischi la struttura deputata a presidiare tale processo.

Accanto all'attività di monitoraggio del rischio tasso mediante la metodologia sopra esposta, la Cassa effettua l'attività di gestione operativa avvalendosi del supporto offerto dalle reportistiche ALM mensili disponibili nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale fornito da Cassa Centrale Banca.

Nell'ambito dell'analisi di ALM Statico la valutazione dell'impatto sul patrimonio conseguente a diverse ipotesi di *shock* di tasso viene evidenziata dal Report di Sensività, nel quale viene stimato l'impatto sul valore attuale delle poste di attivo, passivo e derivati conseguente alle ipotesi di spostamento parallelo della curva dei rendimenti di +/- 100 e +/- 200 punti base. Tale impatto è ulteriormente scomposto per singole forme tecniche di attivo e passivo al fine di evidenziarne il contributo alla sensitività complessiva e di cogliere la diversa reattività delle poste a tasso fisso, variabile e misto. Particolare attenzione viene rivolta all'analisi degli effetti prospettici derivanti dalla distribuzione temporale delle poste a tasso fisso congiuntamente alla ripartizione delle masse indicizzate soggette a tasso minimo o a tasso massimo per i diversi intervalli del parametro di riferimento.

Le analisi di ALM vengono presentate mensilmente dalla Funzione Controllo Rischi al Consiglio di Amministrazione, anche a supporto delle periodiche valutazioni sull'esposizione al rischio tasso della Cassa.

Il modello di misurazione del rischio di tasso d'interesse fornito da Cassa Centrale Banca non viene utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma rappresenta uno strumento interno a supporto della gestione e del controllo del rischio.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 11 - Capitale interno e indice di rischiosità (art. 448)

(valori in migliaia di euro)

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	Valori al 31/12/2017
A. Capitale interno:	
Euro	1.510
Valute rilevanti (diverse dall'euro)	-
Valute non rilevanti	-
Totale capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse	1.510
B. Fondi Propri	56.303
C. Indice di rischiosità (A/B)	2,68%

TAVOLA 12 – ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione e secondo le definizioni previste dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, la Cassa opera esclusivamente come investitore per le operazioni realizzate da terzi.

Operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla Cassa in qualità di investitore (cartolarizzazioni di terzi)

La Cassa detiene in portafoglio titoli rinvenienti da operazioni di cartolarizzazione di terzi per complessivi 254 mila euro (valore di bilancio – 261 mila euro valore nominale).

Trattasi di titoli *unrated* emessi dalla Società Veicolo “Lucrezia Securitisation s.r.l.” nell'ambito degli interventi del Fondo di Garanzia Istituzionale:

- i titoli “€ 70.967.886 *Asset-Backed Notes due January 2027*” con codice ISIN IT0005240749, emessi in data 27.1.2017 per la soluzione della BCC Crediveneto a seguito della cartolarizzazione dei portafogli di sofferenze acquisiti nell'ambito dell'intervento suddetto, hanno durata decennale e corrispondono interessi trimestrali posticipati;

- i titoli “€ 40.176.000 *Asset-Backed Notes due October 2027*” con codice ISIN IT0005316846, emessi in data 1.12.2017 per la soluzione della crisi di BCC Teramo a seguito della cartolarizzazione dei portafogli di sofferenze acquisiti nell'ambito dell'intervento suddetto, hanno durata decennale e corrispondono interessi trimestrali posticipati.

Le attività sottostanti a detti titoli sono costituite da crediti deteriorati, in larga parte pienamente garantiti da immobili. Tali titoli figurano nell'attivo dello stato patrimoniale della Cassa nella voce “70. Crediti verso la clientela”.

Si precisa che relativamente alle suddette operazioni di cartolarizzazione, la Cassa non svolge alcun ruolo di *servicer* e non detiene alcuna interessenza nella Società Veicolo.

Ai fini del calcolo del relativo requisito patrimoniale la Cassa utilizza il metodo standardizzato (cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Tre, Titolo II, Capo 5, Sezione 3, Sottosezione 3.

Con riferimento a quanto previsto alla Sezione IV - Capitolo 6 - Parte Seconda - della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, la Cassa assume posizioni verso ciascuna cartolarizzazione a condizione che il cedente o il promotore abbia esplicitamente reso noto di mantenere nell'operazione, su base continuativa, a livello individuale - o nel caso di gruppo bancario, a livello consolidato - un interesse economico netto in misura pari almeno al 5 per cento, secondo le modalità definite nelle disposizioni prudenziali.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto in materia di requisiti organizzativi nelle medesime disposizioni prudenziali, con riguardo all'assunzione delle posizioni verso le operazioni in parola, la Cassa deve adempiere agli obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e di monitoraggio.

Ai sensi dei citati obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e monitoraggio per la Cassa, diversa dal cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione, si evidenzia quanto segue.

In qualità di banca investitrice, prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione e per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio è svolta un'analisi su ciascuna operazione e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad acquisire piena conoscenza dei rischi cui la Cassa è esposta o che verrebbe ad assumere. In particolare, la Cassa ha verificato:

- il mantenimento da parte del cedente, su base continuativa, dell'interesse economico netto;
- la messa a disposizione delle informazioni rilevanti per poter effettuare la *due diligence*;
- le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono incidere significativamente sull'andamento delle posizioni verso la cartolarizzazione (ad esempio: clausole contrattuali, grado di priorità nei rimborsi, regole per l'allocazione dei flussi di cassa e relativi *trigger*, strumenti di *credit enhancement*, linee di liquidità, definizione di *default* utilizzata, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe);

- le caratteristiche di rischio delle attività sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione;
- le comunicazioni effettuate dal cedente/promotore in merito alla *due diligence* svolta sulle attività cartolarizzate, sulla qualità delle eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, ecc.

Con riferimento al monitoraggio, ai sensi di quanto specificato dalle disposizioni riguardo la necessità che la valutazione delle informazioni sia effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative dell'andamento dell'operazione, la Cassa ha posto in essere processi e procedure per l'acquisizione degli elementi informativi sulle attività sottostanti ciascuna operazione con riferimento a:

- natura delle esposizioni, incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni;
- tassi di *default*;
- rimborsi anticipati;
- esposizioni soggette a procedure esecutive;
- natura delle garanzie reali;
- merito creditizio dei debitori;
- diversificazione settoriale e geografica;
- frequenza di distribuzione dei tassi di *loan to value*.

In relazione a quanto sopra sono stati concordati, a livello centrale con il *servicer*, dei flussi informativi periodici, da rendere disponibili alle BCC che hanno sottoscritto titoli della specie, per assicurare loro la conformità alla previsione normativa secondo la quale devono essere "costantemente al corrente della composizione del portafoglio di esposizioni cartolarizzate" ai sensi dell'art. 253 CRR.

I flussi periodici ricevuti dal Fondo di Garanzia Istituzionale sono trasmessi a tutte le BCC ed integrano l'*Investor Report* prodotto dalla Società Veicolo.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 12 n) ii - Esposizioni derivanti dalle operazioni di cartolarizzazioni di terzi (art. 449 lettera n) punto ii))

(valori in migliaia di euro)

Tipologia attività cartolarizzate/Esposizioni	Esposizioni per cassa						Garanzie rilasciate						Linee di credito					
	Senior		Mezzanine		Junior		Senior		Mezzanine		Junior		Senior		Mezzanine		Junior	
	Valore di bilancio	Rettif./ripr. di valore	Valore di bilancio	Rettif./ripr. di valore	Valore di bilancio	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore	Esposiz. netta	Rettif./ripr. di valore
- clientela altra	254																	

Si precisa che la Cassa, nelle operazioni di cartolarizzazione di terzi dettagliate nella tabella precedente, non ha svolto il ruolo di "promotore" (*sponsor*).

Tavola 12 n) v; o) i - Esposizioni verso la cartolarizzazione e ri-cartolarizzazione del portafoglio bancario ripartite per fattori di ponderazione (art. 449 lettera n) punto v) e lettera o) punto i)))
(importi in migliaia di euro)

TIPO ESPOSIZIONE	Fattori di ponderazione		TOTALE	Requisito patrimoniale	Importi dedotti dai Fondi Propri
	100%				
A. Esposizioni verso la cartolarizzazione					
A.1 Banca originator					
A.1.1 Attività di rischio per cassa					
- Senior					
- Mezzanine					
- Junior					
A.1.2 Attività di rischio fuori bilancio					
- Senior					
- Mezzanine					
- Junior					
A.2 Banca investitrice		254	254	20	0
A.2.1 Attività di rischio per cassa		254	254	20	0
- Senior	254		254	20	0
- Mezzanine					
- Junior					
A.2.2 Attività di rischio fuori bilancio					
- Senior					
- Mezzanine					
- Junior					
B. Esposizioni verso la ri-cartolarizzazione					
B.1 Banca originator					
B.1.1 Attività di rischio per cassa					
- Senior					
- Mezzanine					
- Junior					
B.1.2 Attività di rischio fuori bilancio					
- Senior					
- Mezzanine					
- Junior					
B.2 Banca investitrice					
B.2.1 Attività di rischio per cassa					
- Senior					
- Mezzanine					
- Junior					
B.2.2 Attività di rischio fuori bilancio					
- Senior					
- Mezzanine					
- Junior					
C. Clausole di rimborso anticipato					

Tavola 12 o) ii – Esposizione in posizioni verso la ri-cartolarizzazione: garanzie ricevute (art. 449 lettera o) punto ii))

L'informativa di cui all'art, 449, lett. o, ii) non è fornita in quanto la Cassa non detiene esposizioni verso la ri-cartolarizzazione protette da garanzie di natura personale riconosciute ai fini prudenziali.

TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

In ossequio a quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013 di Banca d'Italia, le politiche e le prassi di remunerazione che la Cassa ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Cassa e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondano sul rispetto della vigente normativa e si ispirano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Cassa si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Cassa, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Cassa;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Cassa - del modello giuridico e di *business* e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Cassa, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria, non persegue - in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli operativi cui è soggetta - attività speculative e adotta un modello operativo tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Cassa, rivolta prevalentemente ai soci, si caratterizza per il forte radicamento nel territorio del quale è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Cassa opera nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale e, al contempo, agevolare il conseguimento di economie di scala e maggiori livelli di efficienza. L'articolazione della rete costituisce infatti l'ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre alle BCC-CR per la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, supportando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. In tale ottica, la Cassa si avvale dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del *network* grazie alle quali può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca ben al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
 - non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;
- costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Cassa ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:
- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;

- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Cassa ha inoltre deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo. In particolare, a integrazione dei compiti già ricadenti sullo stesso, si evidenziano i seguenti:

- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- esprimersi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornire adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Cassa siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

In relazione all'espletamento delle attribuzioni e prerogative attinenti le politiche di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 21 volte nel corso del 2017.

Ciò premesso, la Cassa ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Cassa ha condotto, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n.604, un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Cassa) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Vice Direttore Generale (anche quale responsabile del Servizio Crediti);
- i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo di seguito indicati: il responsabile della Funzione Controllo Rischi; il responsabile della Funzione Compliance; il responsabile della Funzione Antiriciclaggio (anche quale responsabile del Servizio Ispettorato);
- i responsabili delle unità operative rilevanti di seguito indicati: il responsabile del Servizio Finanza; il responsabile del Supporto Filiali; i Preposti delle filiali con più di tre addetti (Borgo San Giacomo, Orzinuovi, Orzivecchi, Quinzano d'Oglio).

Amministratori

Gli Amministratori sono destinatari di un compenso stabilito dall'Assemblea in forma di gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo; essi hanno altresì diritto, come previsto dallo statuto sociale, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato (in caso di rimborsi chilometrici viene fatto riferimento a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo).

L'Amministratore Indipendente effettivo e l'Amministratore Indipendente supplente, nominati dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle attività previste dalle Disposizioni di Vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, sono destinatari di un compenso forfetario

annuo stabilito dall'Assemblea dei soci e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale funzione, facendo riferimento, in caso di rimborsi chilometrici, a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo.

Fermo quanto sopra previsto, qualora nell'espletamento del mandato gli Amministratori siano individualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, a svolgere compiti specifici e permanenti, essi sono destinatari di un ulteriore compenso forfetario annuo determinato dall'Assemblea dei soci e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per il loro svolgimento, facendo riferimento, in caso di rimborsi chilometrici, a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo.

In nessun caso gli Amministratori, anche se investiti di particolari cariche, sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili.

Il Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del Collegio sindacale e nel rispetto delle deliberazioni assunte in materia dall'Assemblea dei soci - stabilisce, ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello statuto sociale, la remunerazione del Presidente e del Vice Presidente, correlandone la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte.

Per quanto concerne in particolare il Presidente, le disposizioni dello statuto sociale gli assegnano un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea nonché l'onere di far pervenire ai membri del Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari. Più in generale, il Presidente si pone quale soggetto che indirizza e coordina l'attività degli Organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti di legale rappresentante della società propri del Presidente ed infine, nella specifica realtà della Cassa, il particolare impegno a cui il Presidente è chiamato nella relazione con la base sociale.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice Presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali. In nessun caso l'ammontare della remunerazione complessiva del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Sindaci

I Sindaci sono destinatari di un compenso fisso annuale stabilito dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni (in caso di rimborsi chilometrici viene fatto riferimento a quanto previsto per il personale dipendente nel CCNL del Credito Cooperativo).

Essi non sono destinatari di alcuna remunerazione variabile o collegata ai risultati della Cassa o dell'Organo cui appartengono.

Personale dipendente

Nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia, il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione a favore del personale dipendente mira a pervenire a sistemi di remunerazione in linea con gli indirizzi e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali opportunamente corretti per tenere conto dei rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari per fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da non creare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi.

Il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle deliberazioni assunte in materia dall'Assemblea dei soci e della normativa legale e contrattuale applicabile. Esso si compone di una quota fissa, ossia stabile e non aleatoria, e di una quota variabile, che può ridursi o azzerarsi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi assunti. L'incidenza della retribuzione complessiva annua lorda variabile rispetto alla retribuzione complessiva annua lorda fissa deve essere opportunamente bilanciata, per favorire una corretta propensione verso i risultati e

l'efficienza e garantire un'adeguata flessibilità nella struttura dei costi. Essa in ogni caso è contenuta entro limiti massimi prestabiliti dall'Assemblea con riguardo alle diverse categorie professionali e figure aziendali.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. I parametri utilizzati per determinare la componente variabile della remunerazione sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Il personale interessato è informato in anticipo di tali parametri. I criteri su cui si basano le valutazioni sono chiari e predeterminati e il processo decisionale è adeguatamente documentato e reso trasparente a ciascun soggetto interessato.

Il Consiglio di Amministrazione accerta che gli eventuali incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Cassa siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità; riesamina con periodicità annuale le politiche di remunerazione ed è responsabile della loro corretta attuazione.

L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Cassa trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo e di quelle chiamate a gestire le risorse umane, alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

In particolare, l'attuazione delle politiche di remunerazione adottate è soggetta a verifica da parte delle funzioni di controllo interno, ciascuna secondo le rispettive competenze:

- la Funzione Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che l'eventuale sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Cassa, nonché degli standard di condotta alla stessa applicabili, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la funzione di revisione interna (Internal Auditing), verifica con frequenza almeno annuale la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio della Cassa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea dei soci;
- la Funzione Controllo Rischi, supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della Cassa e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della stessa.

La pianificazione delle attività della Funzione Compliance e dell'Internal Auditing tiene conto dei citati compiti di verifica. Entrambe le funzioni devono riferire sui risultati delle verifiche compiute al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di eventuali misure correttive. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

La retribuzione variabile è prevista per il solo personale dipendente e si compone delle seguenti voci:

- premio di risultato per il personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali e premio annuale per i Dirigenti, previsti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al Credito Cooperativo;
- ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus).

Salvo diverso avviso dei Commissari, nel caso in cui la Cassa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata è azzerata.

Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Cassa, tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Cassa, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura prevalente di carattere fisso, cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte fissa del trattamento economico del personale dipendente (Dirigenti, quadri direttivi ed aree professionali) si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali (quali, ad esempio, emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo);
- *benefit*: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), frutto di pattuizioni, anche individuali, che comprendono buoni pasto e titoli di viaggio.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore del personale dipendente sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Inoltre, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti.

Ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

La remunerazione variabile, estesa al solo personale dipendente, è correlata ai risultati aziendali o individuali ed è composta da:

1. Premio di Risultato (PdR) ai sensi dell'art. 48 del CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane;
2. Premio annuale ai sensi dell'art. 18 del CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane;
3. Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus).

Premio di risultato (PdR)

Si tratta di un'erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi prudenziali e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, fermi i principi predetti, in

relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC/CRA a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni sindacali.

Il premio di risultato del personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali è soggetto a una clausola di *claw back* che dispone che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Cassa, di colpa grave a danno della medesima, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, della remunerazione variabile, erogata a titolo di premio di risultato. Tale obbligo è circoscritto ai tre anni successivi alla corresponsione della stessa

Il premio di risultato del personale più rilevante è soggetto anche a meccanismi di differimento e di correzione *ex-post* (cd. *malus*) per tenere conto della *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc. In applicazione del principio di proporzionalità la percentuale di differimento e l'arco temporale di riferimento sono graduati in funzione dell'importo del premio di risultato da corrispondere come segue: fino a 10 mila euro, nessun differimento; oltre 10 mila euro, la metà eccedente i 10 mila euro va differita a due anni.

L'importo del PdR nel 2017 è risultato pari al 4,96 per cento della retribuzione annua lorda globale dei Quadri direttivi e del personale appartenente alle aree professionali.

Premio annuale per i Dirigenti

Si tratta di un'erogazione basata sui risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti; con riferimento ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene in considerazione dei seguenti criteri, atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese: i) premio annuale del Direttore Generale: ammontare del premio di risultato previsto per la categoria dei Quadri Direttivi di 4° livello retributivo moltiplicato per 2,6; ii) premio annuale degli altri Dirigenti: ammontare del premio di risultato previsto per la categoria dei Quadri Direttivi di 4° livello retributivo moltiplicato per 1,3.

Il premio annuale per i Dirigenti è soggetto a una clausola di *claw back* che dispone che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Cassa, di colpa grave a danno della medesima, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, della remunerazione variabile, erogata a titolo di premio annuale per i Dirigenti. Tale obbligo è circoscritto ai tre anni successivi alla corresponsione della stessa

Il premio annuale per i Dirigenti è soggetto anche a meccanismi di differimento e di correzione *ex-post* (cd. *malus*) per tenere conto della *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc. In applicazione del principio di proporzionalità la percentuale di differimento e l'arco temporale di riferimento sono graduati in funzione dell'importo del premio annuale per i Dirigenti da corrispondere come segue: fino a 10 mila euro, nessun differimento; oltre 10 mila euro, la metà eccedente i 10 mila euro va differita a due anni.

L'importo del Premio annuale per il Direttore Generale e gli altri Dirigenti nel 2017 è risultato pari è risultato pari al 1,87 per cento della retribuzione annua lorda globale dei Dirigenti. In nessun caso tale importo ha superato il 50 per cento della retribuzione annua lorda globale di ogni singolo Dirigente.

Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus)

Consistono in erogazioni riconosciute in unica soluzione, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a eventuali sistemi incentivanti adottati dalla Cassa, che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della Cassa, o di eventi di carattere straordinario (fusioni, acquisizioni di rami di azienda, etc.).

Queste erogazioni discrezionali di emolumenti variabili sotto forma una tantum sono di ammontare discrezionale ma in genere contenuto e sono per definizione di natura non continuativa.

Il riconoscimento di questi benefici dipende dalla performance della Cassa. Possono essere utilizzate valutazioni discrezionali purché basate su criteri chiari e predeterminati (es. criteri di merito). L'intero processo decisionale è esplicitato e documentato opportunamente. In ogni caso la Cassa, prima di procedere al riconoscimento e all'erogazione di tali somme, verifica le condizioni di accesso ed i propri principali indicatori di performance.

Tali compensi possono essere corrisposti solo qualora l'esercizio di riferimento non chiuda in perdita o con un risultato di gestione - rettificato per tenere conto dei rischi - negativo.

Le ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (*bonus*) sono soggette a una clausola di *claw back* che dispone che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Cassa, di colpa grave a danno della medesima, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, della remunerazione variabile erogata a titolo ulteriore erogazione di natura discrezionale e non continuativa (*bonus*). Tale obbligo è circoscritto ai tre anni successivi alla corresponsione della stessa

Le ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (*bonus*) sono soggette anche a meccanismi di differimento e di correzione *ex-post* (cd. *malus*) per tenere conto della *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc. In applicazione del principio di proporzionalità la percentuale di differimento e l'arco temporale di riferimento sono graduati in funzione dell'importo dell'erogazione di natura discrezionale e non continuativa (*bonus*) da corrispondere come segue: fino a 10 mila euro, nessun differimento; oltre 10 mila euro, la metà eccedente i 10 mila euro va differita a due anni.

Nel corso dell'esercizio 2017 sono state erogate le seguenti gratifiche a titolo di una tantum:

- al Direttore Generale, per premiare l'impegno profuso negli adempimenti correlati alla riforma del Credito Cooperativo e per il brillante risultato conseguito nell'esercizio 2016, la somma di Euro 15.000,00, corrisposta nel mese di aprile 2017;
- n. 11 dipendenti, con l'intento di premiare il particolare impegno correlato alla meritevole assistenza prestata nel 2016 in occasione delle verifiche ispettive espletate dall'Organo di Vigilanza, la somma complessiva di Euro 31.000,00, corrisposta nel mese di gennaio 2017;
- a tutto il Personale Dipendente appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi, la maggiorazione del 50 per cento dell'importo del Premio di Risultato, per un importo complessivo di euro 80.694,00, e ai due Dirigenti, la maggiorazione del 50 per cento del Premio Annuale Dirigenti, per un importo complessivo di Euro 7.603,17, per tutti corrisposta nel mese di dicembre 2017.

Si attesta che la remunerazione variabile corrisposta nel 2017 in precedenza dettagliata non pregiudica in alcun modo il rafforzamento in capo alla Cassa delle condizioni di adeguatezza patrimoniale e di prudente gestione del rischio di liquidità.

Retention bonus

In talune circostanze possono essere stipulati patti di stabilità (cd. *retention bonus*) ossia pattuizioni individuali in forza delle quali, a fronte della corresponsione di specifica remunerazione, le parti vincolano il rapporto di lavoro a una durata determinata, attraverso la limitazione temporale della facoltà di recesso del lavoratore ovvero prevedendo un periodo di preavviso di dimissioni più elevato rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva. Benché non correlati a obiettivi di performance, tali bonus possono essere soggetti a riduzione in relazione alla sana e prudente gestione, alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli dei fondi propri e della liquidità, agli obiettivi di compliance normativa e regolamentare. Questi compensi sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso.

Welcome bonus, sign-on bonus

In casi eccezionali e limitatamente al primo anno di impiego è prevista la possibilità di riconoscere determinate forme di remunerazione variabile garantita, e in particolare:

- in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere, un compenso a fronte dell'impegno a instaurare, in un momento successivo e in esclusiva, un rapporto di lavoro con l'azienda (cd. *sign on bonus*);
- in occasione dell'instaurazione del rapporto, un compenso di ingresso (cd. *welcome bonus*).

Dette erogazioni:

- concorrono alla determinazione del limite al rapporto variabile/fisso della remunerazione del primo anno;
- non sono soggette alle norme sulla struttura della remunerazione variabile;
- non possono comunque eccedere il 30 per cento della retribuzione annua lorda fissa del neo assunto.

Erogazioni corrisposte in occasione della conclusione del rapporto di lavoro o cessazione della carica (Severance Payments)

La Cassa può pattuire con il personale:

- emolumenti in vista o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
- accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - anche al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze - che prevedano il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti (collegio arbitrale, indennità supplementare).

Gli importi pattuiti a fronte delle due fattispecie sopra richiamate non possono in ogni caso essere superiori a tre annualità di retribuzione annua lorda fissa del dipendente interessato, sia per il personale più rilevante che per il resto del personale. L'ammontare massimo derivante dalla loro applicazione attribuibile non può in ogni caso superare l'importo di 1 milione di euro per i Dirigenti e di 300 mila euro per il personale appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali.

Nel corso del 2017 non sono state corrisposte somme a titolo di *severance payments*.

Benefici pensionistici discrezionali

Non sono presenti accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

Incentivi all'esodo

Nel 2017 la Cassa non ha erogato incentivi all'esodo al personale dipendente.

Funzioni di controllo

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili e del personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo è adeguata al ruolo ricoperto tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.

La Cassa non ha adottato meccanismi di incentivazione rivolti a detto personale.

Per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso al ruolo svolto.

Per assicurare un prudente equilibrio fra la componente fissa e variabile della remunerazione e per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, il rapporto fra la parte variabile degli emolumenti previsti per i responsabili ed il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo e la retribuzione annua lorda globale non può superare il limite del 25 per cento.

Regole per il personale più rilevante

Gli emolumenti pattuiti in vista o in occasione della cessazione del rapporto (*golden parachute*) sono soggetti a:

- collegamento alla performance realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla Cassa;
- differimento e correzione ex post (*malus*): fino a 10 mila euro, nessun differimento; oltre 10 mila euro, la metà eccedente i 10 mila euro va differita a due anni;
- clausole di *claw back* che prevedono l'obbligo di restituzione, in tutto o in parte, dei bonus riconosciuti e/o pagati (sia a pronto che in modalità differita) a titolo incentivante, laddove abbia determinato o concorso a determinare: i) comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa a danno della Cassa; ii) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26, per le categorie di personale per le quali rilevano o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; iii) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Cassa.

L'obbligo di restituzione è circoscritto a tre anni successivi alla corresponsione del *bonus*.

Rientrano tra i *golden parachute* anche il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza e l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge.

Regole per tutto il personale

In caso di comportamenti fraudolenti o di colpa grave o di comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Cassa, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26, per le categorie di personale per le quali rilevano o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione sono previste specifiche clausole di *claw back* in virtù delle quali il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus riconosciuti e/o pagati (sia a pronto che in modalità differita) in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Tale obbligo è circoscritto a tre anni successivi alla corresponsione del *bonus*.

Incarichi professionali e di collaborazione

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte a tali soggetti sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Cassa, tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Poiché la Cassa non annovera collaboratori a progetto eventualmente assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015, nel corso del 2017 non sono stati erogati compensi a tal proposito.

Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile è stata corrisposta attraverso azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie assimilabili.

Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 13.1 - Remunerazione per aree di attività (art. 450 lettera g))

(valori in migliaia di euro)

Aree di business	Retribuzione totale lorda dell'esercizio	
	Personale più rilevante	Restante personale
Organi aziendali	56	30
Direzione generale	821	-
Area commerciale	428	1.782
Area credito	-	157
Area finanza	57	38
Area controlli	205	40
Altre aree	-	538

Tavola 13.2 - Componenti fisse e variabili della remunerazione liquidate nell'esercizio (art. 450 lettera h) punti i), ii))

(valori in migliaia di euro)

Personale più rilevante	Componenti fisse della remunerazione		Componenti variabili della remunerazione					
	Numero beneficiari	Importo	Numero beneficiari	Importo				Totale
				Contanti	Azioni	Strumenti finanziari collegati alle azioni	Altre tipologie	
Organi di governo e direzione generale	9	835	2	42	0,00	0,00	0,00	42
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali	1	49	1	7	0,00	0,00	0,00	7
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca	3	180	3	26	0,00	0,00	0,00	26
Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers")	5	400	5	28	0,00	0,00	0,00	28

Tavola 13.3 - Quota di remunerazione differite (art. 450 lettera h) punti iii), iv))

(valori in migliaia di euro)

Personale più rilevante	Importo quote differite			
	accordate nell'esercizio		non accordate nell'esercizio	quote differite residue
		di cui: ridotte per meccanismi di correzione dei risultati		
Organi di governo e alta dirigenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers")	0,00	0,00	0,00	0,00

Tavola 13.4 - Indennità di inizio e fine rapporto (art. 450 lettera h) punti v), vi))*(valori in migliaia di euro)*

Personale più rilevante	Indennità di inizio rapporto liquidate nell'esercizio		Severance payments					
	Numero beneficiari	Importo totale	Liquidate nell'esercizio			Da liquidare in futuro		
			Numero beneficiari	Importo totale	Importo più elevato	Numero beneficiari	Importo totale	Importo più elevato
Organi aziendali e alta dirigenza	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers")	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Tavola 13.5 - Remunerazioni extra soglia (art. 450 lettera i))*(valori in migliaia di euro)*

Numero beneficiari	Numero beneficiari retribuzione annuale pari o superiore ad 1 mln di euro										
	da 1 mln a 1,5 mln	oltre 1,5 mln fino a 2 mln	oltre 2 mln fino a 2,5 mln	oltre 2,5 mln fino a 3 mln	oltre 3 mln fino a 3,5 mln	oltre 3,5 mln fino a 4 mln	oltre 4,5 mln fino a 5 mln	oltre 5 mln fino a 6 mln	oltre 6 mln fino a 7 mln	oltre 7 mln fino a 8 mln	oltre 8 mln
Numero soggetti beneficiari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. i) non viene fornita in quanto per la Cassa non sono presenti componenti degli Organi aziendali, dipendenti e collaboratori che hanno percepito per l'anno 2017 una remunerazione complessiva pari o superiore al milione di euro.

Tavola 13.6 – Remunerazione per Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale (art. 450 lettera j))*(valori in migliaia di euro)*

Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale	Remunerazione lorda complessiva
Presidente CdA	28
Vice Presidente CdA	11
Consigliere 1 (con funzione di Amministratore Indipendente effettivo)	4
Consigliere 2 (con funzione di Amministratore Indipendente supplente)	4
Consigliere 3	3
Consigliere 4	3
Consigliere 5	3
Direttore Generale	714
Vice Direttore	107

TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 451)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far data dal 1° gennaio 2015 le banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della predetta informativa.

Come noto, l'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa. Alla data di predisposizione della presente informativa, tale proposta non è stata ancora pubblicata in GUFÉ.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* tipici in situazioni di crisi: più in dettaglio, una leva finanziaria eccessiva espone la banca al rischio che il livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri la renda vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A questo proposito, la Cassa monitora con frequenza trimestrale l'indicatore "*Leverage Ratio*", disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti. In particolare, il *Leverage Ratio* è calcolato come la misura del capitale della Cassa divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale.

Ai fini del predetto calcolo il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi. Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015. Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli non soggetti ad accordi di compensazione e quelli soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM. Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Al fine di effettuare una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, la Cassa effettua prove di *stress test*, provvedendo alla rideterminazione dell'indice di *Leverage* previo aggiornamento del valore delle grandezze che incidono sul calcolo del predetto indicatore desunto, per coerenza, dalle ipotesi di *stress* applicate nell'ambito del rischio di credito. Più nel dettaglio, si ridetermina il valore:

- a) del capitale di classe 1 per tener conto della riduzione derivante dalla quantificazione delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi;
- b) del valore delle esposizioni per tener conto della riduzione per effetto delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi.

Le risultanze della misurazione della leva finanziaria in ipotesi di *stress* sono utilizzate dalla Cassa ai fini dell'eventuale riorientamento delle strategie di *business* definite alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

Tutto ciò premesso, si fa presente che alla data del 31 dicembre 2017 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari al 12,57 per cento: tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio. Il medesimo indicatore, calcolato invece senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attesta invece al 12,39 per cento.

Capitale ed esposizioni totali	31/12/2017	31/12/2016
Capitale di classe 1 (Tier 1) a regime	54.047.987	63.443.520
Capitale di classe 1 (Tier 1) transitorio	56.303.170	64.354.045
Totale esposizioni - a regime	495.624.591	512.126.747
Totale esposizioni - transitorio	496.776.827	512.069.066

Indicatore di leva finanziaria (Leverage ratio)	31/12/2017	31/12/2016
Indicatore di leva finanziaria (<i>leverage ratio</i>) - a regime	10,91	12,39
Indicatore di leva finanziaria (<i>leverage ratio</i>) - transitorio	11,33	12,57

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 14.1 - Riconciliazione tra attività contabili e misura dell'esposizione complessiva al rischio di leva finanziaria (art. 451, lett. b) e b) CRR e Regolamento UE 2016/200 on *Disclosure of Leverage Ratio*, Table *LRSum*)

(valori in migliaia di euro)

Descrizione		Importo
1.	Totale attività (dal bilancio pubblicato)	492.664
2.	Rettifiche per entità che sono consolidate in bilancio ma escluse dal consolidamento prudenziale	-
3.	Rettifiche per gli elementi fiduciari iscritti in bilancio ma esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429 (13) del CRR (-)	-
4.	Rettifiche per strumenti finanziari derivati (+/-)	-241
5.	Rettifiche per operazioni SFT (+/-)	-
6.	Rettifiche per strumenti fuori bilancio (conversione all'equivalente creditizio)(+)	16.213
6a.	Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (-)	-
6b.	Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (-)	-
7.	Altre rettifiche	-13.012
8.	Esposizione complessiva al rischio di Leva Finanziaria	495.624

Tavola 14.2 - Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria (art. 451, lett. b) e b) CRR e Regolamento UE 2016/200 on *Disclosure of Leverage Ratio, Table LRCom*)

(valori in migliaia di euro)

Descrizione		Importo	
		A regime	Transitorio
Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)			
1.	Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma incluse garanzie reali)	492.476	492.476
2.	Attività dedotte dal Capitale di Classe 1	-13.494	-12.341
3.	Totale attività in bilancio (3 = 1 + 2)	478.982	480.135
Contratti derivati			
		A regime	Transitorio
4.	Contratti derivati: costo corrente di sostituzione (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)	188	188
5.	Contratti derivati: add-on per esposizione creditizia futura (metodo del valore di mercato)	241	241
5a.	Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria	-	-
6.	Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile (+)	-	-
7.	Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati (-)	-	-
8.	Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (-)	-	-
9.	Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti (+)	-	-
10.	Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti (-)	-	-
11.	Totale esposizione in contratti derivati (11 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	429	429
Esposizioni SFT			
		A regime	Transitorio
12.	Attività SFT lorde (senza compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita	-	-
13.	Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde (-)	-	-
14.	Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT	-	-
14a.	Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'art. 429ter, par. 4 e dell'art. 222 del CRR	-	-
15.	Esposizioni su operazioni effettuate come agente	-	-
15a.	Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente (-)	-	-
16.	Totale operazioni SFT (16 = 12a + 12b)	0	0
Altre esposizioni fuori bilancio			
		A regime	Transitorio
17.	Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio	111.596	111.596
18.	Rettifiche per applicazione fattori di conversione creditizia (-) (18 = 19 - 17)	-95.383	-95.383
19.	Totale esposizioni fuori bilancio	16.213	16.213
Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in e fuori bilancio)			
		A regime	Transitorio
19a.	Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (in e fuori bilancio)	-	-
19b.	Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (in e fuori bilancio)	-	-
Capitale ed esposizione complessiva			
		A regime	Transitorio
20.	Capitale di classe 1	54.048	56.303
21.	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (21 = 3 + 11 + 16 + 19 + 19a + 19b)	495.624	496.777
Coefficiente di leva finanziaria			
		A regime	Transitorio
22.	Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre (22 = 20 / 21)	10,91%	11,33%
Indicatore di leva finanziaria			
		A regime	Transitorio
23.	Scelta del regime transitorio per la definizione di misura del capitale	-	-
24.	Importo degli elementi fiduciari non computati in applicazione dell'art. 429 (11) del CRR	-	-

Tavola 14.3 - Ripartizione esposizione di bilancio (art. 451, lett. b) e c) CRR e Regolamento UE 2016/200 on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRSpl)

(valori in migliaia di euro)

	Descrizione	Importo
1.	Esposizione totale per cassa (esclusi contratti derivati, operazioni SFT ed operazioni esentate) (1 = 2 + 3)	492.477
2.	di cui: esposizioni del portafoglio di negoziazione	-
3.	di cui: esposizioni del portafoglio bancario (2 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	492.477
4.	di cui: obbligazioni bancarie garantite	-
5.	di cui: esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	207.008
6.	di cui: esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico (non trattate come emittenti sovrani)	66
7.	di cui: esposizioni verso intermediari vigilati	4.125
8.	di cui: esposizioni garantite da immobili	73.622
9.	di cui: esposizioni al dettaglio	81.592
10.	di cui: esposizioni verso imprese	89.397
11.	di cui: esposizioni in stato di default	5.521
12.	di cui: altre esposizioni	31.146

TAVOLA 15 - USO DI TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”

La Cassa ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio non riconosciute ai fini di mitigazione del rischio di credito. In particolare ha stipulato Cassa Centrale Banca:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Cassa ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Cassa ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti (giuridici, economici ed organizzativi) previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa. In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso *standard* della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono chiaramente documentate e divulgate.

Per quanto concerne le forme di garanzia reale, la Cassa accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

- garanzie ipotecarie: ipoteca su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A8, A11, C2 e C6); ipoteca su immobili non residenziali (tutte le altre categorie catastali);
- garanzie finanziarie: pegno su titoli obbligazionari; pegno su titoli azionari quotati; pegno su libretti/certificati di deposito; pegno su depositi in contanti; pegno su depositi in oro; pegno su polizze assicurative vita.

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli. In tale ambito, la Cassa ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato dell'esecuzione della stima dell'immobile;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;

- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (*loan-to-value*): 80 per cento per gli immobili residenziali e 50 per cento per quelli commerciali. Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa;
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali, annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Cassa) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Nel mese di febbraio 2017 la Cassa ha adottato le "Politiche di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni" in conformità con il 17° aggiornamento della Circ. 285/13 con cui la Banca d'Italia ha dato attuazione agli artt. 120-undecies e 120-duodecies che recepiscono nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva 2014/17/UE "*Mortgage Credit Directive*". Sulla base delle modifiche normative in argomento la Cassa:

- aderisce a standard affidabili per la valutazione degli immobili;
- ha introdotto specifiche disposizioni volte a garantire la professionalità dei periti e la loro indipendenza sia dal processo di commercializzazione ed erogazione del credito, sia dai soggetti destinatari dello specifico finanziamento;
- ha definito il processo di selezione e controllo dei periti esterni.

Con particolare riferimento agli *standard* di valutazione, la Cassa aderisce alle Linee Guida ABI sulla valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, finalizzate a definire una prassi in grado di agevolare gli intermediari nell'applicazione dei criteri generali di valutazione e di sorveglianza sugli immobili a garanzia di esposizioni creditizie. Mirano, inoltre, ad introdurre criteri di riferimento omogenei in materia, con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume; alle metodologie di valutazione adottate (per capitalizzazione del reddito, per stima comparativa, ecc.), al livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Cassa, sulla base delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative definite, indirizza l'acquisizione delle stesse esclusivamente a quelle aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

La Cassa ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali sono state definite maggiorazioni prudenziali rispetto all'affidamento da concedere in considerazione della tipologia degli strumenti finanziari posti a garanzia.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio mensile del *fair value* dello strumento finanziario a. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Cassa

Come già detto in precedenza la Cassa accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

- garanzie ipotecarie: ipoteca su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A8, A11, C2 e C6); ipoteca su immobili non residenziali (tutte le altre categorie catastali);
- garanzie finanziarie: pegno su titoli obbligazionari; pegno su titoli azionari quotati; pegno su libretti/certificati di deposito; pegno su depositi in contanti; pegno su depositi in oro; pegno su polizze assicurative vita.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Cassa, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito

La Cassa non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Principali tipi di garanzie personali accettate dalla Cassa

Sono accettate le seguenti garanzie personali: fidejussione omnibus; fidejussione specifica; effetti diretti o avallati; polizza fidejussoria; lettera di patronage; garanzie rilasciate dai Confidi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e *partner* societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche, anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, ecc.) la Cassa acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da consorzi fidi di appartenenza. Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo, si sottopone a verifica e analisi:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario;
- le informazioni presenti nel sistema informativo della Cassa;
- l'eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati

Come già osservato in precedenza, la concentrazione maggiore si riscontra sulla tipologia di garanzia, piuttosto che sul singolo soggetto garante: infatti, l'incidenza maggiore è dovuta alle garanzie ipotecarie che, tuttavia, considerando l'elevata numerosità delle operazioni della specie e la notevole granularità di tale portafoglio, non si ritiene esponano la Cassa a particolari rischi di concentrazione. A dicembre 2017 l'85,79 per cento delle esposizioni verso la clientela risultava assistito da forme di protezione del credito, di cui il 70,21 per cento da garanzie reali e il 15,58 per cento da garanzie personali. La principale concentrazione di garanzie reali (soprattutto ipotecarie) è legata a finanziamenti a clientela *retail* (a medio e lungo termine).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 15 f) g) - Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453 lettere f), g))

(valori in migliaia di euro)

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale		
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	207.008	138		-	2.481	-	2.620
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	748	-		-	12	-	12
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-	-		-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-	28		-	-	-	28
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-	-		-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	4.509	-		-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da imprese	137.624	-		-	-	-	-
Esposizioni al dettaglio	143.692	-		-	-	-	-
Esposizioni garantite da immobili	73.622						
Esposizioni in stato di default	6.152	-		-	-	-	-
Esposizioni ad alto rischio	21	-		-	-	-	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-	-		-	-	-	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-	-		-	-	-	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	-	-		-	-	-	-
Esposizioni in strumenti di capitale	6.620	-		-	-	-	-
Altre esposizioni	5.628	2.354		-	-	-	2.354
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	254	-		-	-	-	-
Totale	585.878	2.520		-	2.493	-	5.014

TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il rischio operativo, così come definito dalla regolamentazione prudenziale, è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non considera quello reputazionale e strategico.

Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo manifestazioni negative dell'evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all'attività della Cassa e riguardano l'intera struttura della stessa (governo, *business* e supporto).

Il rischio operativo, connotato nell'esercizio dell'attività bancaria, è generato trasversalmente da tutti i processi aziendali. In generale, le principali fonti di manifestazione sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Nell'ambito dei rischi operativi, risultano significative le seguenti sottocategorie di rischio, enunciate dalle stesse disposizioni di vigilanza:

- il rischio informatico ossia il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology - ICT*);
- il rischio di esternalizzazione ossia legato alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendali.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Cassa, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach - BIA*).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15 per cento) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate:

- interessi e proventi assimilati;
- interessi e oneri assimilati;
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;
- proventi per commissioni/provvigioni;
- oneri per commissioni/provvigioni;
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie;
- altri proventi di gestione.

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15 per cento la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Cassa ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.

Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di misurazione e controllo del rischio operativo. In particolare:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio operativo, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- conosce ed approva le modalità attraverso le quali il rischio operativo è rilevato e valutato ed in particolare provvede all'individuazione dei *key risk indicators* (indicatori di rischio) e delle loro soglie di attenzione;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di misurazione e controllo del rischio operativo, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- elabora le linee guida per la definizione delle aree/ambiti operativi rilevanti sui quali effettuare o estendere le analisi di rischio potenziale;
- definisce ed approva i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio operativo;
- approva la modalità di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, avendo verificato il posizionamento della Cassa rispetto ai requisiti di idoneità;
- conosce ed approva i processi e le funzioni che assumono rilievo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale.

La Direzione Generale, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di misurazione e controllo del rischio operativo, assicurando che siano stati stabiliti canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure rilevanti relative al sistema di gestione del rischio in argomento. In tale ambito, gestisce le problematiche e le criticità relative agli aspetti organizzativi ed operativi dell'attività di gestione del rischio operativo nonché:

- definisce le impostazioni qualitative del processo e riporta al Consiglio di Amministrazione per la debita approvazione;
- verifica che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- propone al Consiglio di Amministrazione le soglie di attenzione per l'identificazione degli eventi di perdita rilevanti ed i principi di individuazione delle unità organizzative/processi operativi nei quali si sono verificati;
- individua le eventuali criticità;
- pianifica i relativi interventi correttivi, in base alle analisi svolte ed alla reportistica prodotta sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- monitora lo stato di avanzamento di tale processo e riporta i risultati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- individua le linee guida sui poteri delegati in termini di gestione del rischio operativo (ad esempio importi delle coperture, elementi assicurativi quali massimali e franchigie, modalità di definizione dei livelli di servizio dei contratti di *outsourcing*).

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio operativo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono coinvolte inoltre differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi operativi nei quali i rischi in argomento si manifestano. In tale ambito, la Funzione Controllo Rischi è responsabile dell'analisi e valutazione dei rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei profili di manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza. A tal fine:

- utilizza le metodologie ed i *tools* di supporto per la valutazione dei rischi proposte dai gruppi di lavoro regionali/nazionali, valutando l'adeguatezza degli stessi e suggerendo eventuali implementazioni ai relativi applicativi informatici di supporto;
- è responsabile dell'individuazione degli ambiti operativi rilevanti;
- è responsabile, in stretto coordinamento con il Servizio Amministrazione e con le unità di business di volta in volta competenti, della rilevazione periodica degli eventi di perdita più significativi (*key risk indicators*) e del controllo del rispetto delle soglie di tolleranza stabilite;
- monitora i livelli di esposizione al rischio tenuto conto dei presidi organizzativi e procedurali a mitigazione degli stessi.

Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza anche l'attività della Funzione Compliance, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative e di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Relativamente al rischio informatico, la Funzione ICT della Cassa assicura, con il supporto dell'outsourcer informatico di riferimento, il monitoraggio del livello di rischio residuo afferente le risorse componenti il sistema informativo della Cassa, nonché la realizzazione dei necessari presidi di mitigazione qualora il rischio ecceda la soglia di propensione definita.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di propria competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche.

Sistemi interni di gestione e controllo del rischio operativo e valutazione delle performance di gestione

La predisposizione di presidi per la prevenzione e l'attenuazione del rischio operativo ha l'obiettivo di ridurre la frequenza e/o la gravosità di impatto degli eventi di perdita. Il sistema dei controlli interni costituisce il presidio principale per la prevenzione e il contenimento dei rischi operativi. Rileva pertanto in quest'ambito innanzitutto l'adozione e l'aggiornamento, alla luce di eventuali carenze riscontrate, delle politiche, processi, procedure, sistemi informativi o nella predisposizione di ulteriori presidi organizzativi e di controllo rispetto a quanto già previsto.

Inoltre la Cassa monitora trimestralmente l'esposizione a tale fattispecie di rischio popolando un database nel quale sono stati individuati degli indicatori di rischio (*key risk indicators*) che si alimentano sulla base della raccolta di eventi di perdita operativa più significativi, in ottemperanza alla richiesta della Vigilanza di approntare un processo di individuazione dei fenomeni. Sui predetti indicatori sono state definite delle soglie di attenzione il cui superamento va interpretato sia come una mancata compliance agli obiettivi interni (es. mancata soddisfazione del cliente), sia come un possibile incremento atteso della rischiosità operativa ed infine come un possibile indicatore di controllo *failure*, con riferimento all'efficacia/inefficacia dei presidi di controllo e mitigazione eventualmente posti in essere.

Relativamente al rischio informatico, sono stati predisposti degli indicatori specifici che vengono consuntivati annualmente dalle Funzioni Controllo Rischi e ICT, con il supporto dell'outsourcer di riferimento, al fine di predisporre un "Rapporto Sintetico sulla situazione del rischio Informatico" ed un "Rapporto sintetico sull'adeguatezze e sui costi dell'ICT" così come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza (Capitolo 4, Titolo

IV, Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia). Nell'ambito del complessivo *assessment*, con specifico riferimento alla componente di rischio legata all'esternalizzazione di processi/attività aziendali sono, inoltre, oggetto di analisi la quantità ed i contenuti delle attività in *outsourcing*, gli esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli *outsourcer* e la qualità creditizia dei medesimi.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano anche i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla nuova disciplina in materia di esternalizzazione di funzionali aziendali, introdotte con il 15° aggiornamento alla Circolare 263/06 (Titolo V, Capitolo 7, Sezione IV) che definiscono un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiedono l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente evidenziare, proprio a tale ultimo riguardo, come la Cassa si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono, già in quanto tali, una mitigazione dei rischi assunti dalla Cassa nell'esternalizzazione di funzioni di controllo od operative importanti (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera). Ciò posto, pur se alla luce delle considerazioni richiamate, considerata la rilevanza che il ricorso all'esternalizzazione assume per la Cassa, è stata condotta un'attenta valutazione delle modalità, dei contenuti e dei tempi del complessivo percorso di adeguamento alle nuove disposizioni.

Con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati, con riguardo all'elenco delle esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo.

Gli accordi di esternalizzazione formalizzati in un apposito contratto sono stati integralmente rivisti per assicurare che riportino le attività oggetto di esternalizzazione; il perimetro di applicazione con i rispettivi diritti, obblighi, responsabilità (nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili); le modalità di svolgimento del servizio; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche; la durata; le modalità di rinnovo e di interruzione; le condizioni economiche; le clausole di protezione dei dati personali, dei dati personali sensibili, delle informazioni riservate di proprietà della Cassa.

In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono stati definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato contemplato contrattualmente (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

La Cassa mantiene internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate (Referente FOI), dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli organi aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, oltre a quelli sopra richiamati, sono già attivi i presidi ulteriori richiesti dalla specifica normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo sono stati revisionati i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la piena conformità alla nuova regolamentazione introdotta da Banca d'Italia attraverso il già citato 11° aggiornamento della Circolare 285/13, rilevano le iniziative collegate al completamento delle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti di cui ai Capitoli 4 (Sistemi Informativi) e 5 (Continuità Operativa) della citata nuova disciplina.

In tale ambito la Cassa, riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, una metodologia per l'analisi del rischio informatico e del relativo processo di gestione (inclusiva dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni) che si incardina nel più ampio sistema di gestione dei rischi della Cassa.

L'adozione di tale metodologia ha permesso di integrare la gestione dei rischi operativi che considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione, del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con l'*outsourcer* informatico.

L'adozione di tali riferimenti è propedeutica all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Cassa a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

I riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il Capitolo 5, Titolo IV Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. Pur non risultando infatti necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa adottata perché di fatto le nuove disposizioni, se aggiungono taluni adempimenti, non incidono sulle strategie di fondo del piano di continuità (che appaiono coerenti con quelle declinate nelle disposizioni precedenti e nei riferimenti a suo tempo adottati dalla Cassa), si è ritenuto opportuno - nell'ambito dell'ordinario processo di revisione del piano di continuità operativa - procedere a talune integrazioni. Il "Piano di Continuità Operativa" è riesaminato periodicamente al fine di assicurare la coerenza con le attività e le strategie gestionali in essere. Tale Piano è inoltre sottoposto a test annuali per accertarne l'effettiva applicabilità.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, § 1, lett. e) ed f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) ed f) che:

- i. i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Cassa, oggetto di illustrazione nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2017" (cfr. Tavola 1) pubblicato dalla medesima, risultano adeguati con il suo profilo e la sua strategia;
- ii. il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Cassa per l'esercizio 2017 in termini di obiettivi di rischio ("*risk appetite*") e di "*risk tolerance*", adottando un *set* di indicatori con riferimento al profilo di adeguatezza patrimoniale, di liquidità/struttura finanziaria, di peculiarità di *business* e di redditività. Inoltre, il Consiglio ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ciascun indicatore adottato, tali obiettivi di rischio rispetto ai corrispondenti valori rilevati. Da tale confronto è emerso, al 31 dicembre 2017, il grado di raggiungimento degli obiettivi di rischio adottati per l'esercizio evidenziato nella seguente tabella:

Intestazione BANCA	Cra Di Borgo San Giacomo	ABI
data attuale	31/12/2017	

Tabella 1: OBIETTIVI DI RISCHIO E SOGLIE DI TOLLERANZA

Adeguatezza Patrimoniale	Limite Regolamentare (Risk Capacity)	Soglia di Tolleranza	Risk Appetite		Risk Profile 31/12/2017
			Soglia di Risk Appetite (Trigger)	Target a 1Y	
Cet 1 Ratio	6,15%	7,35%	20,00%	24,89%	26,53%
Tier 1 Ratio	7,80%	9,40%	20,00%	24,89%	26,53%
Total Capital Ratio	10,00%	12,15%	20,00%	24,89%	26,53%
Capitale Interno Complessivo I e II Pilastro / Capitale Complessivo (ICAAP)	100,00%	70,00%	60,00%	37,84%	36,03%

Liquidità / Struttura Finanziaria	Limite Regolamentare (Risk Capacity)	Soglia di Tolleranza	Risk Appetite		Risk Profile 31/12/2017
			Soglia di Risk Appetite (Trigger)	Target a 1Y	
LCR	80,00%	85,00%	90,00%	766,49%	409,47%
NSFR	60,00%	85,00%	100,00%		166,62%
Leva Finanziaria	3,00%	5,00%	8,00%	9,93%	10,91%
Capitale Interno Rischio di Tasso di Interesse / Fondi Propri	20,00%	14,00%	12,00%	2,236%	2,682%

Vincoli Specifici BCC	Limite Regolamentare (Risk Capacity)	Soglia di Tolleranza	Risk Appetite		Risk Profile 31/12/2017
			Soglia di Risk Appetite (Trigger)	Target a 1Y	
Operatività Prevalente	50,00%	52,00%	55,00%		75,20%
Operatività Fuori Zona di Competenza	5,00%	4,50%	4,00%		1,56%

Redditività	Risk Appetite			Risk Profile 31/12/2017
	Soglia di Tolleranza	Soglia di Risk Appetite (Trigger)	Target a 1Y	
ROE (Risultato Netto / Capitale e Riserve)	1,50%	3,00%		5,88%

Come si evince dagli indicatori semaforici riportati nella colonna "*Risk Profile*" in tutti gli ambiti di definizione del RAF con i loro rispettivi parametri alla data del 31/12/2017 sono stati rispettati i limiti regolamentari (ove presenti), le soglie di tolleranza e gli obiettivi di rischio.

Tabella 2: LIMITI DI RISCHIO AGGREGATI DECLINATI PER TIPOLOGIA DI RISCHIO

Rischio di Credito		Limite Operativo	Soglia di early warning	Target a 1Y	Risk Profile 31/12/2017
Requisito Patrimoniale Rischio di Credito / Fondi Propri	<	50,00%	45,00%	29,31%	27,38%
Coefficiente Medio di Ponderazione (RWA / EAD)	<	70,00%	60,00%	40,24%	40,09%
Rischio di Concentrazione		Limite Operativo	Soglia di early warning	Target a 1Y	Risk Profile 31/12/2017
Granularity Adjustment / Fondi Propri	<	4,50%	4,00%	3,46%	3,20%
Esp per cassa primi 10 clienti (singoli o gruppi) / Tot. impieghi	<	18,00%	16,00%		14,84%
Impieghi Settore edile Immobiliare / Impieghi Clientela	<	23,00%	20,50%		18,43%
Rischio di Liquidità Strutturale		Limite Operativo	Soglia di early warning	Target a 1Y	Risk Profile 31/12/2017
Impieghi Clientela / Raccolta Diretta Clientela	<	95,00%	90,00%	68,75%	66,19%
Raccolta diretta primi 10 clienti / Raccolta diretta complessiva	<	12,00%	10,00%		4,26%
Rischio di Mercato		Limite Operativo	Soglia di early warning	Target a 1Y	Risk Profile 31/12/2017
Requisito patrimoniale Rischio di Mercato / Fondi Propri	<	2,00%	1,00%	0,000%	0,000%
VAR Portafoglio di Proprietà	<	4,000	3,500		1,006
Rischio di Tasso di Interesse		Limite Operativo	Soglia di early warning	Target a 1Y	Risk Profile 31/12/2017
Capitale interno a fronte del Rischio di Tasso / Margine di Interesse	<	85,00%	80,00%	18,100%	22,36%
Rischio di Investimenti Immobiliari e Partecipazioni		Limite Operativo	Soglia di early warning	Target a 1Y	Risk Profile 31/12/2017
Investimenti Immobiliari e Partecipazioni / Fondi Propri	<	16,00%	14,00%		7,63%
Rischio Reputazionale		Limite Operativo	Soglia di early warning	Target a 1Y	Risk Profile 31/12/2017
Attività di Rischio verso Soggetti Collegati (ponderato) / Fondi Propri	<	10,00%	8,00%		1,93%

Come si evince dagli indicatori semaforici riportati nella colonna “*Risk Profile*” in tutti gli ambiti di definizione dei limiti aggregati con i loro rispettivi parametri alla data del 31/12/2017 sono stati rispettati il limite operativo e la soglia di *early warning*.

I risultati a consuntivo 31/12/2017 del capitale interno a fronte dei rischi di I e II Pilastro hanno registrato degli scostamenti rispetto alla previsione formulata ad inizio esercizio, come di seguito esplicitato:

- un contenimento del rischio di credito, riconducibile principalmente all’ulteriore ridimensionamento degli impieghi verso la clientela ed alle ancora prudenti politiche svalutative. Altro aspetto che ha influito sulla riduzione del requisito patrimoniale in argomento è la preponderante allocazione della liquidità in eccesso della Cassa nel comparto dei titoli di proprietà a ponderazione nulla anziché sull’interbancario;
- l’assorbimento per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) risulta invece in eccesso rispetto al dato previsivo, anche in conseguenza della politica di copertura dei tassi fissi sui nuovi mutui ipotecari/fondari concessi a clientela nel corso del 2017 mediante contratti derivati *interest rate swap*;
- il rischio di mercato è nullo e non di 210 euro per effetto della valorizzazione a zero delle azioni Mariella Burani Fj in *default*;
- il sostanziale allineamento del dato prospettico e di quello consuntivo del rischio operativo;
- una diminuzione del rischio di concentrazione dovuto alla diminuzione dell’esposizione verso le controparti corporate (strettamente correlato al calo degli impieghi verso la clientela);

- uno scostamento in incremento del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario rispetto alla previsione, essenzialmente correlato alle scelte allocative nei portafogli titoli di proprietà della Cassa, in precedenza richiamate.

Anche il dato del Capitale Complessivo non risulta in linea con quanto preventivato a seguito del conseguimento di un maggiore utile netto di esercizio.

Alla luce di quanto in precedenza illustrato e considerato il fatto che l'attuale livello del profilo di rischio e lo sviluppo operativo previsti sono in linea con gli obiettivi ovvero in situazione addirittura migliorativa, non sono stati programmati specifici interventi da realizzare nell'esercizio in corso al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di rischio definiti nell'orizzonte previsivo.

Borgo San Giacomo, 04/06/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(S. Bonfiglio)